



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ufficio del Massimario e del Ruolo
Servizio Penale

Rel. 08/2024

Roma, 12 marzo 2024

Novità legislative

La legge n. 168 del 2023

Sommario: 1. Le linee di intervento della riforma nel quadro delle direttrici sovranazionali – 2. Il rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime - 2.1. L'ammonimento del questore – 2.2. Gli obblighi informativi nei confronti delle vittime – 3. Il potenziamento delle misure di prevenzione - 4. Le misure organizzative – 5. La violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari – 6. Le pre-cautele: l'arresto in flagranza differita – 7. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare – 8. Il rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico - 9. Le ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive – 10. Le informazioni dovute alla persona offesa e gli obblighi di comunicazione – 11. Le disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena: i percorsi di recupero – 12. Le misure economiche a sostegno delle vittime di crimini violenti.

1. Le linee di intervento della riforma nel quadro delle direttrici sovranazionali

La legge 24 novembre 2023, n. 168, recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica", in vigore dal successivo 9 dicembre, è espressione di un **trend di tutele ad intensità crescente**, messe in atto al fine di **disinnescare una escalation criminale** che sembra non avere fine.

Un fenomeno complesso - che per le sue radici-socioculturali profonde, mai estirpate, richiede un approccio non limitato alla repressione penale - per il quale è stato messo in campo un nutrito «arsenale protettivo»¹.

Molto si deve, per limitarsi agli ultimi anni, alla legge 19 luglio 2019, n. 69, nota come "**codice rosso**", che ha introdotto percorsi procedurali preferenziali per reati ritenuti significativi della degenerazione delle relazioni familiari e delle relazioni più genericamente

¹ In termini, A. E. Dini, *Ammonimento del questore e violenza di genere: un anello debole nella catena protettiva?*, www.sistemapenale.it, 10/2022, 75 e ss.

definite "strette"², ma anche nuove fattispecie incriminatrici ed inasprimenti sanzionatori, alla quale si raccorda la recentissima legge 8 settembre 2023, n. 122, c.d. "**codice rosso rafforzato**", che ha implementato i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-*ter*, cod. proc. pen., in materia di assunzione di informazioni dalle vittime.

Nel fuoco della legge n. 168, che si pone in linea di continuità con tali interventi normativi, vi sono espressamente **la violenza sulle donne**, nelle sue molteplici declinazioni, fino al c.d. femminicidio, e **la violenza domestica**, concettualmente distinta dalla prima - anche se i due fenomeni sovente si sovrappongono - e forse più insidiosa, perché nel contesto delle "relazioni strette" le dinamiche di ambivalenza che talora innervano le condotte e la dipendenza affettiva, psicologica, spesso anche economica, della vittima dall'autore finiscono con l'indebolire la capacità reattiva della prima, rendendola particolarmente vulnerabile.

L'articolato normativo sviluppa direttrici di tutela tracciate, in tali ambiti, dalle fonti sovranazionali.

In primo luogo, la **Convenzione di Istanbul del Consiglio di Europa**, sottoscritta l'11 maggio 2011, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il cui art. 3 definisce:

- la "violenza nei confronti delle donne", come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- la "violenza domestica" come espressione che designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- il termine "genere", con il quale si designano i ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini³.

La novella si riannoda idealmente all'**art. 51 della Convenzione**, che demanda alle Parti contraenti l'adozione delle misure legislative o di altro tipo, necessarie per consentire alle autorità competenti di "**valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio**

² L'espressione si rinviene anche nelle sentenze della Corte di legittimità: tra le molte, v. Sez. 6, n. 11910 del 09/02/2023, F. Rv. 284570 – 01; Sez. 2, n. 11031 del 13/02/2018, A., Rv. 272471 – 01.

³ Alle tre diverse epifanie di violenza individuate dalla Convenzione corrisponde la tripartizione di cui a **Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016, P., Rv. 265893**: «Sono così descritte tre diverse tipologie: violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e violenza di genere, accomunate dalla completa parificazione tra violenza fisica e psicologica all'interno del più generale concetto di violenza, da cui, conseguentemente, discende una nozione di vittima riferita a qualsiasi persona fisica che subisce tali forme di violenza». Per un'ampia ricognizione, v. E. Licata, *Vulnerabilità e tutela dei core rights: gli obblighi di protezione in materia di criminalità di genere derivanti dalla Cedu*, SP, 2/2024.

di reiterazione dei comportamenti violenti” e per garantire un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno alle vittime⁴.

Sugli stessi temi, la pressocché coeva **Direttiva 2012/29/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (c.d. Direttiva Vittime), al considerando n. 9, ha posto in luce le linee fondamentali cui deve ispirarsi il sistema di protezione delle persone offese: a) rispetto alla violazione dei diritti individuali prodotta dal reato, protezione che è necessario attuare sulla base di un *individual assessment*, ossia di una valutazione individuale del bisogno di protezione, oltre che senza discriminazioni che siano fondate su motivi quali “razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, *status* in materia di soggiorno o salute”; b) rispetto ai rischi cui le vittime sono esposte “nel” procedimento penale instaurato per l’accertamento del reato, derivanti dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, ma anche dalle possibili intimidazioni e ritorsioni, tali da richiedere l’adozione di misure tutelanti in relazione a tutte le fasi in cui si articola la sequenza procedimentale.

Nel solco delle coordinate europee, il nuovo corpo di disposizioni modifica il codice penale, il codice di procedura penale, il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, secondo una duplice linea di intervento:

- **migliorare la valutazione del rischio** che, nella materia che occupa, come evidenziato dalla sentenza della **Corte EDU Talpis c. Italia del 2 marzo 2017**⁵, è ancora assente o affidata all’esperienza o alle capacità intuitive degli operatori di polizia, in mancanza di parametri standardizzati⁶;

- **approntare** gli strumenti che concorrono ad una **più efficace gestione del rischio** stesso, attraverso **l’articolazione di misure opportunamente graduate, ma specialmente di carattere preventivo.**

Nella certezza, derivante dal dato statistico, che si è in presenza di un fenomeno criminale per il quale la tempestività può essere il vero salvavita, la legge n. 168 rinvigorisce anzitutto le

⁴ Al riguardo, il **Rapporto di valutazione** del Grevio sulla attuazione della Convenzione di Istanbul, pubblicato nel 2020, ha ribadito la necessità che le Autorità italiane elaborino **procedure di valutazione standardizzate e di gestione del rischio e ne garantiscano la diffusione tra tutti gli enti e soggetti istituzionali** che si occupano di violenza, secondo un approccio “caso per caso”.

⁵ Con la sentenza Talpis c. Italia la Corte europea ha condannato l’Italia per la violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti (artt. 2 e 3 Convenzione EDU), nonché del divieto di discriminazione di genere (art. 14 Convenzione EDU), in relazione al mancato adempimento degli obblighi positivi scaturenti da tali norme, per non essere le autorità italiane intervenute con misure urgenti ed appropriate a protezione di una donna e dei suoi figli vittime di violenza domestica perpetrata da parte del marito, degenerate nel tentato omicidio della ricorrente e nell’omicidio di uno dei suoi figli. Similmente, nella **sentenza Corte EDU 7 aprile 2022, Landi c. Italia**, i Giudici di Strasburgo hanno confermato l’inadeguatezza della risposta istituzionale italiana al fenomeno della violenza domestica, nuovamente condannando l’Italia per la violazione dell’art. 2 della Convenzione, mentre hanno valutato come non diffusamente discriminatorio l’operato delle autorità italiane nei confronti delle donne e ritenuto pertanto non fondata la doglianza della ricorrente ai sensi dell’art. 14 della Convenzione; di seguito, ancora, analoghi rilievi sono stati espressi da **Corte EDU, 16 giugno 2022, Giorgi c. Italia**.

⁶ Come già avevano posto in luce le Commissioni parlamentari di inchiesta sul femminicidio istituite a partire dal 2017.

misure di prevenzione, microcosmo parallelo rispetto a quello della repressione penale (che, sebbene osservato con qualche diffidenza dagli studiosi⁷, trova tuttavia la propria legittimazione in imprescindibili istanze di sicurezza sociale, come la Corte costituzionale ha sancito, a partire dalla sentenza n. 27 del 1959); agisce sull' **area delle pre-cautele e delle misure cautelari**, al fine di depotenziare il pericolo prima che possa deflagrare; rivolge attenzione ai **percorsi di recupero**, ritenuti di grande rilievo ai fini del contenimento della recidiva; rende sempre più incisivo, nelle diverse fasi del procedimento ed ancor prima del suo instaurarsi, il **sostegno alle vittime**.

2. Il rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e gli obblighi di informazione alle vittime.

2.1. L'ammonimento del questore

La legge n. 168 esordisce, all'art. 1, rafforzando la **misura dell'ammonimento del questore**, contemplata dall'art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119⁸. La misura, che ha natura amministrativa, si sostanzia nel monito rivolto al soggetto cui si attribuiscono agiti violenti a conformarsi a modelli di comportamento socialmente adeguati, sin dalle primissime manifestazioni di condotta riconducibili alle categoria criminologiche della violenza di genere e della violenza domestica.

Una sorta di *moral suasion*, dunque, idonea a contenere livelli non elevati di pericolosità soggettiva, ma non priva di potenzialità: le quali attengono, come è stato evidenziato in dottrina, al suo essere, nella catena protettiva, «alternativa all'azione penale che riposa comunque su una risposta pubblicistica» contro lo stereotipo della «violenza come affare privato e tabù socio-culturale» ma anche alla sua attitudine «a far emergere il sommerso»⁹ vincendo la ritrosia della persona offesa a denunciare penalmente il proprio antagonista, cui è normalmente legata, o è stata legata, da vicinanza affettiva.

Ebbene, imm modificati rispetto al passato sia il presupposto fattuale dell'ammonimento (costituito dalla segnalazione, purché avanzata in forma non anonima, di un fatto maturato in un contesto di violenza di genere o domestica), sia la procedura applicativa (basata su una

⁷ Per una ricognizione dei profili anche di criticità del sottosistema delle misure di prevenzione, da sempre al centro delle riflessioni degli studiosi soprattutto per taluni punti di frizione con le garanzie difensive, v. D. Pulitanò, *Relazione di sintesi. Misure di prevenzione e problema della prevenzione*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 638 e ss.

⁸ Si tratta di un corpo di norme adottate nelle forme della decretazione d'urgenza a fronte dell'allarme sociale indotto da alcuni fatti efferati di violenza di genere, maturati in ambiente domestico, che seguì di pochi anni l'introduzione, con **d. l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38** della fattispecie incriminatrice degli atti persecutori (art. 612-*bis* cod. pen.) e la **legge 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote** per la protezione dei minori contro ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale, siglata il 25 ottobre 2007 (cfr. **Relazione del Massimario del 16 ottobre 2013**).

⁹ A. E. Dini, *op. cit.*, 95 e ss.

istruttoria deformalizzata, che si articola nell'assunzione delle informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e nell'audizione delle persone informate dei fatti), risulta invece **ampliato il catalogo dei reati-spia**, ossia di quei reati suscettibili di progredire in forme di maggiore aggressività indicati al comma 1 dell'art. 3 d.l. cit.

Oltre alle fattispecie originarie di cui agli artt. 582, secondo comma, cod. pen. (lesioni personali) 581 cod. pen. (percosse), in forma consumata o tentata, vi figurano ora i reati, anch'essi consumati o tentati, di cui agli artt. 610 cod. pen. (violenza privata), 612, secondo comma, cod. pen. (minaccia aggravata), 612-*bis* cod. pen. (atti persecutori), 612-*ter* cod. pen. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, c.d. *revenge porn*); 614 cod. pen. (violazione di domicilio) e 635 cod. pen. (danneggiamento).

Con riguardo al reato di **atti persecutori**, l'ammonimento è contemplato dall'art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, cit., il quale presuppone l'istanza della persona offesa, sicché l'aspetto di novità è dato dalla **possibilità per il questore di assumere un'iniziativa autonoma**, svincolata da quella della persona offesa, il che non è di poco conto, avuto riguardo alle resistenze della vittima a denunciare quando sia in essere, o lo sia stata, una relazione affettiva con l'autore.

E' stata poi ampliata la nozione di **violenza domestica**, nel cui ambito devono essere maturate le condotte prodromiche dei suindicati reati-spia.

Nel dettaglio, per effetto dell'ulteriore interpolazione dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 93 del 2013, integrano **violenza domestica** «uno o più atti, gravi ovvero non episodici, o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare, tra coniugi o ex coniugi, o tra persone legate attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»¹⁰ assumendo ora espresso rilievo anche la c.d. violenza assistita, commessa "in presenza di minorenni" così da realizzare un allineamento con le disposizioni codicistiche.

La **violenza assistita** è stata normativizzata dall'art. 61, n. 11-*quinquies*, cod. pen. introdotto dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, cit. e dall'art. 572 cod. pen. come riformulato ad opera della legge 19 luglio 2019, n. 69, in attuazione dell'art. 46, lett. d), della Convenzione di Istanbul.

Entrambe le aggravanti considerate dalle norme codicistiche - che hanno un differente ambito applicativo¹¹ - sono correlate all'essere il **fatto commesso in presenza o, alternativamente, in danno di persona minore di età**, mentre l'ultimo comma dell'art. 572

¹⁰ La norma riecheggia, quanto alla tipologia di violenze rilevanti, l'art. 3 della Convenzione di Istanbul che definisce la violenza domestica, come detto, in un'ottica *gender neutral* e vi comprende "*acts of physical, sexual, psychological or economic violence between members of the family or domestic unit*".

¹¹ La circostanza speciale è configurata in relazione al delitto di maltrattamenti, mentre quella comune è riferita espressamente ai delitti contro la vita, l'incolumità individuale o la libertà personale, tra i quali non dovrebbero rientrare gli atti persecutori, inseriti nell'ambito dei delitti contro la libertà morale (Sez. 5, n. 19372 del 14/04/2021, A., Rv. 281208 - 01); ma cfr. in senso contrario, sul presupposto che lo *stalking* sia un reato contro la libertà personale, l'ampia ricostruzione di Sez. 5, n. 74 del 20/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280141 - 01.

cod. pen. stabilisce, ulteriormente, che il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti «si considera persona offesa del reato».

Non pare al riguardo superfluo evidenziare che la nozione di violenza assistita (o indiretta), costituisce il portato di una **elaborazione giurisprudenziale** più risalente, che si è formata essenzialmente in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia; un'elaborazione che ha avuto inizio con le pronunce della Corte di legittimità in cui, ribadito che l'oggetto giuridico della tutela penale apprestata dall'art. 572 cod. pen. è anche la difesa della incolumità fisica o psichica dei componenti della comunità familiare e la salvaguardia dello sviluppo della loro personalità in tale contesto¹², si ritenne che la condotta incriminata ricomprendesse anche gli atti di disprezzo e di offesa alla dignità della vittima, pur se non costituenti di per sé reato, che si risolvessero in vere e proprie sofferenze morali¹³.

Su tali presupposti si è consolidato l'orientamento per cui integrano il reato di maltrattamenti in famiglia le violenze fisiche poste sistematicamente in essere da un genitore nei confronti dell'altro, anche nei confronti dei figli minori che assistano a tali comportamenti ma non siano destinatari diretti degli agiti aggressivi, in ragione del clima di sopraffazione che si instaura per effetto di tali condotte; le quali costituiscono perciò violazione dei doveri di educazione ed istruzione sanciti dall'art. 147 cod. civ. e delle regole minimali del vivere civile, cui non si sottrae la comunità familiare, ai sensi dell'art. 30 Cost. Viene in rilievo, quando ciò si verifichi, una **"indifferenza omissiva"** da parte dell'agente verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali dei minori, idonea a provocare in questi ultimi sofferenze di natura psicologica, legate a vissuti di frustrazione e patimento¹⁴.

Si è in seguito consolidato il principio per il quale, intanto può configurarsi la violenza assistita in caso di comportamenti vessatori che coinvolgano i minori come involontari ed inermi spettatori passivi delle liti tra i genitori, in quanto siano accertate l'abitudine delle condotte - che è requisito di struttura dei maltrattamenti - e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori stessi¹⁵.

In epoca più recente, si sono delineati due differenti indirizzi, con particolare riguardo all'**impatto che le condotte maltrattanti possono avere sui minori molto piccoli**.

A fronte di una impostazione secondo la quale **la tenera età non consentirebbe all'infante di percepire le condotte maltrattanti**, dunque di "respirare" il clima di violenza che può negativamente incidere sul suo sviluppo evolutivo, sicché non potrebbe in tal caso neppure configurarsi la violenza c.d. assistita¹⁶, si è argomentato in senso contrario che, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi aggravata, **le condotte maltrattanti tenute alla presenza del minore hanno rilevanza penale a prescindere dall'età dello stesso**, purché il numero, la

¹²Tra le molte, Sez. 6 del 24/11/2011, n. 24575, Rv. 252906-01.

¹³ Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, P., Rv. 256962-01

¹⁴ Si vedano, tra le tante, Sez. 5, n. 41142 del 22/10/2010, Rv. 248904-01; Sez. 6, n. 4332 del 10/12/2014, dep. 2015, T., Rv. 262057-01; Sez. 6, n. 4332 del 10/12/2014, dep. 2015, T., Rv. 262057-01; Sez. 5, n. 32368 del 29/03/2018, F., Rv. 273575-01.

¹⁵ Sez. 6, n. 18833 del 23/02/2018, B., Rv. 272985-01.

¹⁶ Espressa da Sez. 6, n. 27901 del 22/09/2020, S., Rv. 279620 e da Sez. 6, n. 21087 del 10/05/2022, C., Rv. 283271

qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico¹⁷.

Dunque, pur se alle precisate condizioni, ricostruite in simmetria con la struttura abituale del reato di maltrattamenti e senza rinunciare ad un'istanza primaria di offensività, tale indirizzo assume che abbia rilievo «l'elevata probabilità di produzione del danno in ragione della semplice realizzazione della condotta tipica [...] alla presenza del minorenne» a prescindere dall'età di questi; e che, di contro, richiedere la verifica sull'idoneità della condotta a produrre un pregiudizio di natura psico-fisica nell'infante – come sostiene il diverso orientamento – significa ridisegnare il reato «in chiave di pericolo concreto e imporre, quindi, un accertamento di caso in caso, non richiesto dal tipo», così da «destrutturare la forma dell'offesa», il che non trova riscontro né nel dato letterale, né in quello sistematico e neppure nel dato empirico, essendo scientificamente provato che l'equilibrio neurobiologico del bambino, assai delicato nei primissimi anni di vita, è suscettibile di essere viepiù compromesso dalla percezione di comportamenti violenti che egli non è il grado di rielaborare - e che, non di rado, tenderà a replicare da adulto.

Ebbene, a fronte di un'ermeneusi largamente radicata nella giurisprudenza di legittimità, che negli anni ha ricostruito la nozione di violenza assistita in relazione al delitto di maltrattamenti valorizzando soprattutto il profilo del potenziale pregiudizio per il minore – sia pure con differenti declinazioni quanto alla necessità di una sua verificabilità in concreto - il legislatore della novella sembra da ultimo ribadire che, almeno ai fini prevenzionali, **è sufficiente il dato oggettivo che il fatto riconducibile alla categoria della violenza domestica sia commesso "in presenza" di un minore**, senza necessità di considerare le ricadute che possano scaturirne sul suo sviluppo¹⁸.

Sotto altro profilo, la legge n. 168 ha operato una **ridefinizione della misura dell'ammonimento in termini di durata**.

Le modifiche sembrano conformarsi a taluni rilievi della giurisprudenza sovranazionale.

Con una recente pronuncia (Sez. I, Giuliano Germano c. Italia, n. 10794/12, 22 giugno 2023)¹⁹, la **Corte di Strasburgo** ha posto in luce: a) **la necessità di prevedere meccanismi che rendano temporanea l'ammonizione** stessa; b) **il diritto del destinatario ad essere ascoltato** prima dell'adozione del provvedimento sfavorevole, posto che la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo – comunicazione che, nell'ordinamento nazionale, è imposta in via generale dall'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241 - è suscettibile di

¹⁷ V. Sez. 6, n. 47121 del 05/10/2023, M., Rv. 285479-01, in continuità con Sez. 6, n. 27901 del 22/09/2020, D., Rv. 279620-01.

¹⁸ Il comma 1 dell'art. 3 d. l. n. 93 del 2013, cit., secondo periodo, come riformulato, recita: « Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

¹⁹ Con tale sentenza la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per aver violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all'art. 8 Convenzione EDU, per esser stato il ricorrente destinatario di un ammonimento ai sensi del d.l. n. 11 del 2009, valutato come misura nella specie non necessaria; e ciò nonostante la *concurring opinion* del Consigliere italiano Raffaele Sabato il quale ha stigmatizzato una tale impostazione, siccome determinativa di un sensibile arretramento nella protezione dei diritti umani avuto riguardo allo specifico contesto della violenza di genere.

deroga solo laddove si configurino specifiche ragioni di urgenza, in ragione delle circostanze concrete (ad esempio correlate al rischio della commissione di condotte illecite a danno della vittima), ragioni che vi è necessità di individuare espressamente, non potendo ritenersi insite *in re ipsa* nella specifica tipologia procedimentale.

Si è dunque rilevata l'incompatibilità della disciplina dell'ammonimento del questore, così come modellato nell'ordinamento - ancorché fondato su un'adeguata base legale in relazione ai suoi presupposti e legittimo nelle finalità - non solo con il disposto dell'art. 8 Convenzione EDU, in quanto realizza una ingerenza nella vita privata e familiare, ma anche con l'art. 53, § 2, della Convenzione di Istanbul, la cui formulazione, laddove dispone che «le parti adottino le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione siano emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca», sottende la necessaria provvisorietà dei *protection orders*.

In difetto, la misura amministrativa evidenzia una sostanziale carenza di proporzionalità, con inevitabile torsione delle garanzie individuali riconosciute dalla Convenzione.

Ciò posto, il comma 5-*ter* dell'art. 3 d.l. n. 93 del 2013, introdotto dalla legge n. 168, prevede ora espressamente la possibilità di **revoca della misura**, su istanza dell'ammonito che abbia interesse a liberarsi dello "stigma" ricevuto, il quale ha senz'altro negativa incidenza sulla sua reputazione sociale.

Tuttavia, in una prospettiva di equilibrato bilanciamento delle concorrenti esigenze che nella specie si pongono, la revoca viene subordinata alla duplice condizione: a) del decorso di un **tempo minimo di durata**, non inferiore a tre anni dalla emissione della misura; b) della partecipazione del soggetto ad appositi **corsi di recupero presso enti qualificati con valutazione positiva dei relativi esiti** (*fair balance*).

Il che significa che la partecipazione ai percorsi rieducativi²⁰ – pur se riveste significativa importanza ai fini del contenimento della recidiva – non è stata resa cogente, ma solo incentivata dalla prospettiva della rimozione di una misura di lungo termine e, d'altro canto, che il legislatore ha valorizzato il risultato del percorso rieducativo escludendo che possa risolversi in una partecipazione solo nominale.

Sembra invece non essere stato risolto l'ulteriore profilo di criticità posto in evidenza nella citata sentenza della Corte Europea dei diritti, inerente al diritto del soggetto ad essere ascoltato prima dell'adozione di un provvedimento amministrativo a lui sfavorevole.

Al riguardo può osservarsi che, se, alla luce della pronuncia dei Giudici sovranazionali, appare superato l'orientamento secondo cui la misura dell'ammonimento si sottrae

²⁰ In tema di programmi di recupero e buone prassi, particolari consensi ha riscosso il "**Protocollo Zeus**", progetto a cui hanno aderito diverse questure e i Centri per la mediazione (CPIM), in base al quale i soggetti ammoniti, a qualsiasi titolo, vengono invitati a recarsi presso il SAM, sportello di ascolto per soggetti maltrattanti, per partecipare, sempre su base volontaria, a percorsi educativi e trattamentali con supporto psicologico. Il protocollo mira ad implementare la capacità di contenimento e gestione delle violenze nelle relazioni affettive, al fine di limitare il rischio di condotte reiterative, e a ridurre i rischi di vittimizzazione. Sul punto cfr. V. Cannas, *Violenza di genere e misure di prevenzione: continuano le modifiche al codice rosso*, DPP, 2/2024, 162

ontologicamente alla garanzia della **comunicazione di avvio del procedimento**²¹, tuttavia sembra possibile ritenere che: a) essendo la misura assistita da una “presunzione assoluta di urgenza”, il procedimento dovrebbe esaurirsi in tempi assolutamente ristretti; b) lì dove la comunicazione possa rivelarsi nociva per la persona offesa, ben possa prescindere, purché sia motivato sul punto il provvedimento amministrativo che la dispone.

Ulteriori profili disciplinati dal *novum* intendono potenziare l'efficacia deterrente dell'ammonimento, che resta una misura di modesta incidenza sulla libertà personale sull'ammonito e, in definitiva, affidata al suo personale autocontrollo.

Per **rinvigorire la compliance** la legge n. 168 ha previsto, nell'art. 3, comma 1, d.l. n. 93 del 2013:

- **un'aggravante** per ciascuno dei reati-spia di cui all'ampliato catalogo indicato nel riscritto art. 3, comma 1, d.l. n. 93 del 2013 (comma 5-*quater*)²²;
- **la procedibilità di ufficio** per i reati-spia, tra quelli inseriti in tale catalogo, ordinariamente procedibili a querela (comma 5-*quinqües*)²³.

Presupposto per l'operatività di entrambe le disposizioni è che il fatto sia commesso da soggetto già ammonito per violenza domestica, ancorché la persona offesa sia diversa da quella per cui è stato adottato l'ammonimento.

Con riguardo a tali aspetti di disciplina, si è osservato da qualche autore, con accenti critici, come l'applicabilità dell'aggravante a fatti del tutto avulsi dalla vicenda per cui l'ammonimento è stato disposto la connota in termini accentuatamente repressivi, e che, sotto altro profilo, la prevista procedibilità d'ufficio, anche per reati di contenuto allarme sociale, denoti una massiccia interferenza dell'attività preventiva, affidata ad organi amministrativi, sul procedimento penale²⁴.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 168 ha poi inserito nel tessuto del d.l. n. 93 del 2013 l'art. 3.1, il quale contempla l'adozione di misure di **vigilanza dinamica** da parte del prefetto in relazione a fatti di violenza domestica.

Evocativa della c.d. sorveglianza dinamica – introdotta da una circolare del Ministero della Giustizia per la sorveglianza relativa al circuito penitenziario – la vigilanza dinamica richiama un'idea di vigilanza continuativa e mobile sul territorio, da porre in essere a presidio della persona offesa.

²¹ Sul tema D. Albanese, *Ammonimento del questore in materia di stalking: la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU. “Molti passi indietro nel contrasto alla violenza di genere”?* www.sistemapenale.it, luglio 2023.

²² Il comma 5-*quater* recita: «Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo».

²³ Il comma 5-*quinqües* recita: «Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo».

²⁴ In termini, V. Cannas, *op. cit.*, DPP, 2024, 2

L'iniziativa è affidata agli organi di polizia che procedono in seguito a denuncia o querela ed il presupposto è l'emersione, dai primi accertamenti investigativi, di elementi concretamente significativi del pericolo di recidiva, in relazione ai fatti di reato per i quali l'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen.²⁵, introdotto dalla legge n. 122 del 2023, impone l'assunzione di informazioni dalla persona offesa entro il termine stringente di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

Le misure di vigilanza sono quindi deliberate dal prefetto sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento per la sicurezza personale di cui all'articolo 5, comma 2, d.l. 6 maggio 2002, n. 83, conv. in legge 2 luglio 2002, n. 133, e sono soggette a revisione con cadenza trimestrale.

Ulteriori modifiche sono racchiuse nel terzo comma dell'art. 1 della legge di riforma e riguardano l'**ammonimento del questore già previsto dall'art. 8 d.l. n. 11 del 2009 cit. per il delitto di atti persecutori**, costituente l'ipotesi originaria di ammonimento in materia di violenza di genere, il cui tratto differenziale più significativo, rispetto all'ammonimento previsto dal d.l. n. 93 del 2013, consiste nella sua alternatività alla tutela penale, potendo la persona offesa farne richiesta fino a quando non sia stata sporta querela.

Anzitutto il terzo comma dell'art. 1 della legge n. 168 ha reso applicabile l'ammonimento in questione alla fattispecie, di più recente introduzione, del **reato di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-ter cod. pen. (c.d. revenge porn)**.

La **disciplina è resa omogenea a quella dell'ammonimento di cui all'art. 3, comma 1, d.l. n. 93 del 2013**, quanto ad elementi circostanziali e a regime di procedibilità.

Sono ora configurate:

- un'aggravante speciale per i reati di cui agli artt. 612-bis e 612-ter cod. pen., se il fatto sia commesso da soggetto già ammonito, ai sensi del medesimo art. 8, d.l. n. 11 del 2009 con la specificazione che la condotta può essere anche rivolta a persona diversa da quella per cui la tutela è stata già adottata (comma 3)²⁶;

- la procedibilità officiosa per entrambi i predetti reati, ove ricorrano le medesime condizioni, dell'essere il fatto attribuito a soggetto già ammonito, ai sensi del medesimo art. 8, d.l. n. 11 del 2009, ed ancorché la condotta sia rivolta a persona diversa da quella per cui la tutela è stata già adottata (comma 4)²⁷.

2.2. Gli obblighi informativi nei confronti delle vittime

²⁵ Tentato omicidio (art. 575 cod. pen.); maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 cod. pen.); violenza sessuale (art. 609-bis e 609-ter cod. pen.); atti sessuali con minorenni (art. 609-quater cod. pen.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies cod. pen.); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.); atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.); lesione personale (art. 582 cod. pen.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies cod. pen.) nelle forme aggravate

²⁶ Comma 3: «Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo».

²⁷ Comma 4: «Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo».

Il sostegno alle vittime resta un aspetto decisivo per le finalità prevenzionali dell'ammonimento, sicchè sono stati parallelamente intensificati gli obblighi informativi nei loro confronti.

La legge n. 168 aderisce alla cultura della **"rete"**.

Tutti i più recenti interventi normativi di contrasto alla violenza, domestica e di genere, promuovono l'azione integrata degli operatori – autorità giudiziaria, forze dell'ordine, presidi sanitari ed istituzioni pubbliche - che entrano in contatto con le vittime di violenza, affinché queste siano ricevute entro un **circuito virtuoso di accoglienza ed assistenza**, nel quale possano essere sostenute fisicamente, psicologicamente ed anche economicamente.

E' un'opzione di metodo che ha ricevuto decisivo impulso dalla Direttiva 2012/29/UE (c.d. Direttiva Vittime) la quale, in parziale superamento della decisione quadro 2001/220/GAI, ha intessuto una trama di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La fonte nazionale e la legislazione attuativa, costituita dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, hanno valorizzato l'interesse individuale della vittima all'accertamento del reato, che concorre con l'analogo interesse collettivo rappresentato dalla pubblica accusa, e hanno, al contempo, avviato una sorta di **mutazione genetica del ruolo della persona offesa nel procedimento penale** in cui, accanto alle parti pubblica e privata, essa è soggetto titolare di diritti e facoltà, cosicché il procedimento ha finito con l'assumere una inedita **dimensione triadica**²⁸.

La novella amplia (all'art. 1, comma 3, lett. b) l'ambito di applicazione degli obblighi informativi espressamente posti a carico delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche a seguito della ricezione dalla vittima della notizia di reato in materia di violenza domestica e di genere.

Le **informazioni** devono riguardare non solo l'esistenza, ma anche quanto è necessario sapere in relazione ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Gli stessi soggetti della rete sono tenuti ad offrire attività di **supporto logistico**, ponendo la vittima, ove ne faccia espressamente richiesta, in diretto contatto con le indicate strutture.

Per effetto della riformulazione dell'art. 11 d.l. n. 11 del 2009, tali obblighi informativi e di collegamento con i centri antiviolenza sono previsti anche a beneficio delle vittime dei reati di tentato omicidio (art. 575 cod. pen.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* cod. pen.), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* cod. pen. e violenza sessuale di gruppo (609-*octies* cod. pen.).

²⁸ S. Recchione, *La vittima cambia il volto del processo penale: le tre parti "eventuali", la testimonianza dell'offeso vulnerabile, la mutazione del principio di oralità*, DPC, 1/2017

3. Il potenziamento delle misure di prevenzione

L'art. 2 della legge n. 168 interviene sull'apparato delle misure di prevenzione di cui al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione).

Risulta **ampliata la categoria di pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-ter del codice antimafia e delle misure di prevenzione**, nella quale già figuravano gli indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di cui fanno parte, per effetto del *novum*, gli indiziati dei reati, consumati o tentati, di omicidio, lesioni aggravate dal legame familiare o affettivo ai sensi dell'art. 577, primo comma, n. 1), e secondo comma, cod. pen., deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, violenza sessuale. Ad eccezione dell'omicidio, tutte fattispecie incriminatrici tipicamente espressive di violenza contro le donne e/o domestica.

Nei confronti degli autori, quando risulti accertata la pericolosità sociale, può essere imposta la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'eventuale cumulo del divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di residenza o di dimora abituale o, in via gradata, subordinatamente alla inadeguatezza delle altre misure, con il più afflittivo divieto di soggiorno nel comune di residenza.

Al tribunale della prevenzione è espressamente attribuito il potere di conformare la misura attraverso le prescrizioni più opportune al fine di garantire le istanze di difesa sociale che si pongono in concreto, ma ai sensi del comma 3-ter dell'art. 6 – introdotto dalla novella - è **imperativa** l'adozione, in relazione ai soggetti indiziati della commissione di tali delitti, delle **modalità di controllo**, traslate direttamente dall'area delle misure cautelari personali, **di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen.**

Come per gli arresti domiciliari, le procedure di controllo dovranno essere attuate con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, la cui applicazione è ora subordinata ad un previo accertamento di **"fattibilità tecnica"**. Il sintagma, che la norma non definisce, postula un *quid pluris* rispetto alla mera disponibilità del dispositivo, dovendo essere verificate le condizioni tecniche che garantiscono il corretto funzionamento operativo dello strumento di geolocalizzazione (c.d. braccialetto elettronico), con riguardo ai luoghi di applicazione, ed i tempi necessari di attivazione²⁹.

Resta imprescindibile ai fini dell'applicazione dello strumento di controllo, in quanto correlato al suo carattere invasivo, il **consenso** del proposto, che il legislatore ha in qualche modo incentivato, essendo previsto che, in mancanza, la sorveglianza avrà una **durata minima** non inferiore a tre anni e sarà rinforzata dalla prescrizione: 1) **dell'obbligo di presentazione periodica** all'autorità di pubblica sicurezza (con cadenza almeno bisettimanale); 2) **dell'obbligo o del divieto di soggiorno**, salva diversa valutazione.

²⁹ Le specifiche indicate nel decreto del Ministro dell'interno del 2 febbraio 2001 che, nel relativo allegato, ha tracciato le modalità di installazione e funzionamento dei dispositivi di controllo, vanno, all'evidenza, adeguate alle nuove tecnologie.

Le medesime misure rafforzative conseguiranno alla non fattibilità tecnica del controllo.

La manomissione degli strumenti di controllo è valutata quale fatto *ex se* denotativo di incremento del rischio, ed è presupposto giustificativo del protrarsi della misura alla durata minima di quattro anni.

Conseguono alla sorveglianza speciale, in forza del mutato assetto normativo, sia **il divieto di avvicinamento** ai luoghi frequentati abitualmente dalle persone sottoposte a protezione, sia **l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri** - valutata adeguata "fascia di rispetto"³⁰ - da tali luoghi e da tali persone, salva la possibilità per il Tribunale della prevenzione di regolamentare le modalità e dettare ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro (art. 8 codice antimafia e delle misure di prevenzione).

Per le ragioni di urgenza insite all'adozione delle misure di prevenzione personale, nel corso del procedimento applicativo e fino a che la misura non divenga esecutiva, si è attribuito al **presidente del tribunale** il potere di disporre – in presenza di motivi di particolare gravità – **l' applicazione in via temporanea del divieto di avvicinamento e dell'obbligo di mantenere la distanza "di sicurezza" di 500 metri dalla persona offesa, con le particolari modalità di controllo del braccialetto elettronico** (art. 9 codice antimafia e delle misure di prevenzione).

Anche in tale ipotesi, è previsto che, ove il soggetto neghi il consenso o sia accertata la non fattibilità tecnica dei dispositivi di controllo, il presidente del tribunale imponga in via provvisoria: 1) l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando la misura non diventi esecutiva; 2) l'obbligo o del divieto di soggiorno, salva diversa valutazione.

Anche in tal caso, in relazione al divieto di avvicinamento, dovranno essere prescritte le modalità di accesso e dettate ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi interdetti al soggetto sia necessaria per motivi di lavoro o altre comprovate esigenze.

Da ultimo, è configurata una **nuova fattispecie incriminatrice** ricalcata su quella prevista dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, inserita al successivo **art. 75-bis**, integrata dalla **violazione dei provvedimenti d'urgenza del divieto o dell'obbligo di soggiorno e delle correlate prescrizioni disposte in via interinale** dal presidente del tribunale della prevenzione, punita con la reclusione da uno a cinque anni, in relazione alla quale è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Le misure organizzative

³⁰ In tal senso C. Cecchella e C. Parodi, *Il nuovo codice rosso. Legge n. 168/2023 contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. Profili penali e civili*, Il penalista, dicembre 2023.

Le disposizioni di cui agli artt. da 3 a 8 della legge in commento puntano ad imprimere una significativa accelerazione ai procedimenti di merito. Agiscono sui **poteri organizzativi dei dirigenti degli uffici giudiziari**, ai quali è demandata l'adozione dei provvedimenti necessari, nell'ambito delle rispettive competenze, per realizzare tale obiettivo.

Gli artt. 3 e 4 intervengono sul disposto dell'art. 132-*bis* disp. att. cod. proc. pen. in tema di **criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti**.

In particolare, l'art. 3 inserisce nel corpo della indicata norma attuativa (sub lett. *a-bis*), la indicazione di assoluta priorità, sia nella formazione dei ruoli di udienza che nella trattazione dei processi, per i reati tipicamente riconducibili all'area tematica della violenza di genere e domestica, ma non solo.

Si tratta dei reati di: violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, costrizione o induzione al matrimonio; lesioni personali aggravate; deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; interruzione di gravidanza non consensuale; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; stato di incapacità procurato mediante violenza, laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale dell'avere l'autore agito con il fine di far commettere un reato, ovvero della commissione da parte della persona resa incapace di un fatto previsto dalla legge come delitto.

Di sicuro impatto innovativo è tuttavia la previsione di cui al successivo art. 4 della legge n. 168, che, in relazione alle medesime ipotesi di reato indicate dall'articolo 132-*bis* disp. att. cod. proc. pen. (nella versione riformulata dal precedente art. 3), dispone che sia assicurata priorità anche alla **richiesta di misura cautelare personale** e alla **decisione sulla stessa**.

Incombe inoltre ai dirigenti degli uffici giudiziari, sia giudicanti che requirenti, l'adozione dei provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari a trattazione prioritaria, obiettivo che, all'evidenza, postula procedure partecipate ed una interlocuzione virtuosa tra le varie articolazioni degli uffici³¹.

Con riguardo agli uffici di procura – più specificamente interessati dalla novella - si ricorderà che l'introduzione di **criteri di priorità nella selezione delle notizie di reato** era stata prefigurata nella legge delega 27 settembre 2021, n. 134, sub art. 1, comma 9, lett. i), al fine di garantire l'efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale.

L'art. 13 legge 17 giugno 2022, n. 71 ha in seguito introdotto modifiche alla disciplina del progetto organizzativo di tali uffici, già regolata dal d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, recante disposizioni in tema di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, demandando ai procuratori della Repubblica la definizione di criteri di priorità trasparenti e predeterminati, finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, nella cornice dei criteri generali individuati dal Parlamento con legge.

³¹ Vedi Dossier Studi, 36 e ss.

Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

Nel segno dei suindicati interventi normativi, la legge 8 settembre 2023, n. 122, ha "rinforzato" le disposizioni di "codice rosso", intervenendo sui poteri del procuratore della Repubblica, al fine di garantire la effettività dell'applicazione dell'art. 362, comma 1-*ter*, cod. proc. pen., norma che ha prescritto il termine di tre giorni per l'assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere, così da favorire l'immediatezza del contatto della persona offesa con l'autorità giudiziaria ed il tempestivo avvio dell'azione investigativa.

Nell'art. 3-*bis* disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 41 d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), è specificato che, tanto nella trattazione delle notizie di reato, quanto nell'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità e a tale disposizione si correla l'art. 127-*bis* disp. att. cod. proc. pen., introdotta dal medesimo testo di riforma, laddove specifica che dei criteri di priorità definiti nel documento organizzativo della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato il procuratore generale deve tener conto al fine di determinarsi alla avocazione per l'inerzia dei pubblici ministeri nella trattazione dei fascicoli prioritari.

Con delibera del 22 dicembre 2021, il Consiglio Superiore ha puntualizzato che i criteri di priorità, con l'individuazione delle tipologie di procedimenti a trattazione anticipata o postergata, da parte dei dirigenti degli uffici requirenti, debbano valere quali linee di indirizzo, e possano fornire indicazioni sull'applicazione degli istituti deflattivi, salva restando la possibilità per ciascun sostituto di discostarsene, in ragione della peculiarità del caso concreto, previa interlocuzione con il procuratore.

Da ultimo, con delibera 3 maggio 2023 l'organo di autogoverno della magistratura ha ribadito che i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali, con specifico riferimento alle prerogative dei dirigenti degli uffici in materia, restano regolati dalle delibere consiliari già adottate, in attesa dell'intervento del legislatore ordinario che dovrà dettare i criteri generali alla luce dei quali declinare le priorità nella trattazione dei fascicoli³².

In tale contesto di disciplina si inquadra l'art. 5 della legge n. 168, riferito ai modelli organizzativi degli uffici di procura.

A modifica dell'art. 1 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, la norma consacra **il criterio della specializzazione** per cui, in caso di **attribuzione di delega** per la cura di specifiche tipologie di affari, l'individuazione deve avvenire **"sempre specificamente" per quelli in materia di violenza contro le donne e domestica**.

La medesima istanza di specializzazione pervade la Convenzione di Istanbul e ha ispirato la previsione dell'art. 6 della legge in commento che contempla : a) l'elaborazione di **linee guida nazionali**, da adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge n. 168, tali da

³² G. Amato, *Sul tema delle priorità nelle Procure serve una legge per i criteri generali*, G.a.D. n. 46, 2023

orientare una formazione degli operatori che, a vario titolo, entrano in contatto con le vittime di violenza, rispondente a *standards* elevati, e soprattutto omogenea nei diversi distretti, quale preconditione per una risposta giudiziaria più incisiva; b) l'inserimento di **iniziative formative specifiche** in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza di genere, nell'ambito delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della Giustizia alla Scuola Superiore della Magistratura.

Il valore aggiunto della specializzazione, che non si esaurisce nella fase dibattimentale, ma si apprezza sin dalle prime investigazioni, viene correlato anche al contenimento del **rischio di c.d. vittimizzazione secondaria e ripetuta**, intesa quale sofferenza psicologica derivante non direttamente dall'offesa subita, bensì dalla risposta formale al reato agita dai soggetti istituzionali che cooperano al suo accertamento, fenomeno stigmatizzato dall'art. 17 della Direttiva Vittime³³, nonché dalla c.d. Convenzione di Istanbul, che impegna gli Stati a prevenirla (art. 18), anche attraverso una adeguata formazione degli operatori (art. 15).

Grazie all'apporto conoscitivo di differenti saperi, che hanno analizzato le conseguenze psicologiche, economiche e sociali prodotte da vissuti traumatici correlati alla commissione dei reati di violenza di genere e domestica, destinati a propagarsi anche durante la fase di accertamento delle responsabilità³⁴, si è compreso come l'impatto con il circuito giudiziario potesse essere sensibilmente migliorato dall'adozione negli uffici giudiziari di linee guida, ovvero di protocolli operativi– frutto di sinergie tra diverse professionalità - volti a migliorare le procedure³⁵.

L'esigenza di adeguata specializzazione degli operatori giudiziari si lega, in tale materia, anche alla necessaria contrazione delle audizioni della persona offesa, al fine di preservare la affidabilità dei contenuti delle sue dichiarazioni, quando si tratti di un minore, ed è connessa, in generale, alla peculiarità dello statuto dichiarativo del soggetto vulnerabile³⁶.

Ciò posto, dato l'evidente sottodimensionamento degli organici, dipenderà anche dalla adozione di adeguate misure organizzative e dalla valorizzazione del sapere specialistico degli inquirenti la possibilità di rispettare la scansione temporale prevista dall' art. 7 della legge n. 168.

La norma ha introdotto, nell'art. 362-*bis* cod. proc. pen., al comma 1, un **inedito duplice termine collegato alla domanda cautelare: trenta giorni** decorrenti dalla iscrizione della notizia di reato, entro i quali il pubblico ministero, espletate le indagini necessarie, deve **valutare**

³³La sentenza della Corte EDU del 28 maggio 2015 (Y. c. Slovenia), per la prima volta, riconobbe una forma di "vittimizzazione secondaria" nelle modalità con cui era stato condotto un procedimento penale per violenza.

³⁴ Recentemente, con sentenza del **27 maggio 2021 - n. 5671/16 in causa J.L c. Italia**, la Corte EDU ha stigmatizzato il **linguaggio "colpevolizzante e moralizzante"** utilizzato in una sentenza di assoluzione per il reato di violenza sessuale di gruppo, siccome riprodotto stereotipi culturali inaccettabili e perciò espressivo di **vittimizzazione secondaria**.

³⁵ V. al riguardo F. Menditto, *Contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica: le linee guida della Procura di Tivoli per l'applicazione della l. 168/2023*, in www.sistemapenale.it, dicembre 2023.

³⁶ L'incidente probatorio, con l'assistenza di esperti, ove si tratti di minori, è divenuto il paradigma generalizzato di assunzione della testimonianza del soggetto c.d. vulnerabile per effetto dell'emersione delle figure del vulnerabile "presunto" e del vulnerabile "atipico" di cui all'art. 90-*quater* cod. proc. pen.

i presupposti per formulare la richiesta di misura cautelare; **venti giorni** dal deposito della istanza cautelare in cancelleria, entro i quali il giudice per le indagini preliminari deve **adottare le sue determinazioni**.

La nuova sequenza riguarda una serie tassativa di reati, consumati o tentati, connotati da particolare disvalore, se commessi in danno del coniuge, anche separato, della parte dell'unione civile, del convivente o di persona legata da relazione affettiva a o da prossimi congiunti e, specificamente, i reati di:

- tentato omicidio (art. 575 cod. pen.);
- costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* cod. pen.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 cod. pen.);
- lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, cod. pen.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* cod. pen.);
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqüies* cod. pen.);
- interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* cod. pen.);
- violenza sessuale, atti sessuale con minorenni, corruzione di minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-*bis* a 609-*octies* cod. pen.);
- violenza privata (art. 610 cod. pen.);
- minaccia grave (art. 612, secondo comma, cod. pen.);
- atti persecutori (art. 612-*bis* cod. pen.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* cod. pen.);
- stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (art. 613, terzo comma, cod. pen.).

Si tratta di termini particolarmente stringenti, ma configurati come ordinatori, in quanto l'inosservanza è sprovvista di sanzione processuale³⁷, ricadendo nella disciplina di cui all'art. 124 cod. proc. pen.³⁸. Resta ovviamente ferma la necessità di svolgere ogni necessario approfondimento investigativo: proprio il riferimento, che si legge nel successivo comma 2 dell'art. 7, alla necessità che le indagini proseguano, ove non siano ravvisati i presupposti per chiedere di applicare le misure cautelari entro l'assegnato limite temporale, evoca una tale evenienza e lascia al contempo comprendere che l'inosservanza dei termini detti non comporta alcuna decadenza, non essendo precluso al pubblico ministero di assumere le proprie determinazioni anche in un momento successivo, ove le esigenze cautelari persistano e, ovviamente, nemmeno al giudice di provvedere.

Il **meccanismo di rilevazione dei termini** delineato dal successivo art. 8, in forza del quale è attribuito ai procuratori generali delle corti di appello il compito di acquisire, con cadenza trimestrale, relazioni sul rispetto di quelli correlati alla domanda cautelare, previsti dall'art. 362-

³⁷ L. Algeri, *Tempi rapidi per l'adozione delle misure cautelari a protezione delle vittime*, DPP 2/2024, p. 174.

³⁸ Cfr. C. Cecchella, C. Parodi, *op. cit.*, 25, con riferimento al termine relativo al giudice.

bis cod. proc. pen., con l'obbligo per gli stessi di riversare tali dati di sintesi in una relazione semestrale destinata al procuratore generale presso la Corte di cassazione, esprime la necessità di un monitoraggio costante in ambito distrettuale, anche per verificare inefficienze di carattere organizzativo.

In generale, l'effettività della serrata trattazione della vicenda cautelare, cui le nuove misure organizzative sono preordinate, vale a scongiurare addebiti per la inadeguata valutazione del rischio, che già sono stati formulati a carico dell'Italia.

Come ricordato in premessa, tra le istanze alla base dell'intervento normativo in rassegna, vi sono l'implementazione e la diffusione di **procedure di valutazione standardizzate e di gestione del rischio** da parte di tutti gli enti e soggetti istituzionali che si occupano di violenza, secondo un approccio individualizzato ("caso per caso"), promosso in particolare dal **Rapporto di valutazione del Grevio**.

Il tema si è posto in termini di stringente attualità a partire dalla ricordata sentenza Corte Edu, *Talpis c. Italia*, cit. che ha condannato l'Italia per violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti (artt. 2 e 3 Convenzione EDU), nonché del divieto di discriminazione di genere (art. 14 Convenzione Edu), in relazione al mancato adempimento degli obblighi positivi scaturenti da tali norme, per non essere le autorità italiane intervenute con misure urgenti ed appropriate a protezione di una donna e dei suoi figli vittime di violenza domestica perpetrata da parte del marito, degenerate nel tentato omicidio della ricorrente e nell'omicidio di uno dei suoi figli.

Similmente, con sentenza **Corte EDU 7 aprile 2022, Landi c. Italia**, la Corte di Strasburgo ha confermato l'inadeguatezza della risposta istituzionale italiana al fenomeno della violenza domestica, nuovamente condannando l'Italia per la violazione dell'art. 2 della Convenzione, mentre ha valutato come non diffusamente discriminatorio l'operato delle autorità italiane nei confronti delle donne e ritenuto, pertanto, non fondata la doglianza della ricorrente ai sensi dell'art. 14 della Convenzione. Di seguito, altra condanna, fondata su analoghe violazioni, è stata inflitta da **Corte EDU, 16 giugno 2022, Giorgi c. Italia**.

Ora, se la nuova legge poco innova sul piano della standardizzazione delle procedure di valutazione³⁹, atteso che, come è stato osservato in dottrina⁴⁰, le metodologie non sono state normativizzate, né sono stati individuati in termini generali ed astratti gli indici diagnostici elaborati dalla letteratura scientifica più accreditata per la valutazione del rischio cautelare, tuttavia, le misure organizzative previste dal legislatore della novella sono chiaramente indirizzate almeno ad una corretta gestione del rischio che, come dimostrano i dati statistici, è soprattutto legato al fattore tempo.

³⁹ Ad oggi, è riconosciuto come strumento operativo standard per i funzionari delle forze dell'ordine il protocollo internazionale SARA (Spousal Assault Risk Assessment), con le versioni aggiornate SARA-Plus e SURPLUS per valutare il rischio, compreso quello di letalità, che gli autori di violenze domestiche rappresentano per le proprie vittime, cui si accompagnano le linee guida per operatori del settore sanitario nei pronto soccorso (c.d. Codice rosa) contenenti misure su come valutare il rischio di c.d. ri-vittimizzazione nei casi di maltrattamento.

⁴⁰ R. Muzzica, *La specificità della violenza di genere nell'ambito del subprocedimento cautelare*, www.sistemapenale.online, 12/2023

Va ancora evidenziato che un **non dissimile meccanismo di rilevazione dei termini è previsto dalla legge n. 122 del 2023**, nella parte in cui ha modificato l'art. 6 d. lgs. n. 106 del 2006.

Con riferimento al termine acceleratorio di tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, previsto dall'art. 362, comma 1. *ter* cod. proc. pen., per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa, o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (con salvezza delle ipotesi derogatorie, in cui sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della stessa persona offesa), il c.d. codice rosso rafforzato ha infatti disposto che il procuratore generale, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, acquisisca i dati relativi dalle procure della Repubblica del distretto con cadenza trimestrale e che invii al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale; ha inoltre configurato un potere di revoca dell'assegnazione del procedimento al magistrato designato, da parte del procuratore della Repubblica, da attuarsi con provvedimento motivato all'esito di un subprocedimento aperto al contraddittorio con il sostituto che ne sia destinatario (che non trova invece riscontro nella legge n. 168).

Si è posto in luce come la **duplicazione di rilevazioni**, ancorché relativa a dati non del tutto coincidenti, sia poco comprensibile ed abbia una chiara funzione di pressione, anche psicologica, «per perseguire risultati di efficienza e di rapidità definitoria»⁴¹.

5. La violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

L'art. 9 della legge n. 168 ha rimodellato il reato di cui all'art. 387-*bis* cod. pen., avente ad oggetto la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, rispettivamente contemplati dagli artt. 282-*bis* e 282-*ter* cod. proc. pen., nonché la violazione dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, disposto dalla polizia giudiziaria su autorizzazione del pubblico ministero, previsto dall'art. 384-*bis* cod. proc. pen.

E' stato, difatti, inasprito il trattamento sanzionatorio, innalzando la pena massima edittale della reclusione, da tre anni a tre anni e sei mesi.

Per effetto della modifica, la fattispecie incriminatrice include ora anche la condotta elusiva degli **ordini di protezione contro gli abusi familiari** di cui all'art. 342-*ter*, primo comma, cod. civ. (norma allo stato confluita nel disposto dell'art. 473-*bis*.70 cod. proc. civ.).

Il paradigma normativo, introdotto in attuazione degli obblighi derivanti dall'art. 53 della Convenzione di Istanbul, riguarda i provvedimenti emessi dal giudice in sede civile ovvero la violazione di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione

⁴¹ G. Amato, *op.cit.*

personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; provvedimenti che, rimodulati dal d.l.gs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia) e successive modifiche, sono adottati ad istanza della vittima e diretti a conseguire la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente quando sia «causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente» (art. 342-*bis* cod. civ.).

Gli ordini di protezione sono, dunque, provvedimenti immediatamente esecutivi, che il giudice civile ha facoltà di adottare, sulla base dell'assunzione di sommarie informazioni, ad esito di un procedimento destrutturato, a contraddittorio differito, essendo soggetti, entro un termine non superiore a quindici giorni, a giudizio di conferma, modifica o revoca, suscettibile di ulteriore reclamo⁴².

In proposito, nella relazione illustrativa dell'originario disegno di legge governativo si è precisato « che l'intervento in esame si basa sulla circostanza che l'ordine di protezione contro gli abusi familiari di cui all'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile presuppone una condotta pregiudizievole per l'integrità fisica o morale del coniuge o convivente e che viene emesso dal giudice all'esito di una compiuta istruttoria, per cui è opportuno equiparare le conseguenze della violazione del predetto ordine emesso in sede civile a quelle previste per la violazione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento o dell'obbligo di allontanamento».

Con il relativo provvedimento, il giudice, oltre ad ordinare al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione di essa, dispone l'allontanamento del soggetto dalla casa familiare e, al bisogno, il divieto di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che il predetto non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Anche in ragione di questa tendenziale omogeneità di effetti è stata disposta la incorporazione in un'unica fattispecie, con la stessa sanzione penale.

Vale la pena evidenziare che la condotta di elusione non è del tutto sovrapponibile a quella di violazione.

Ne è il segno, l'elaborazione giurisprudenziale registrata in relazione alla condotta elusiva dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ai sensi dell'art. 388, secondo comma, cod. pen.

Secondo un più risalente orientamento di legittimità, integra l'elusione anche il mero rifiuto di ottemperare ad un obbligo o divieto, quando l'attuazione del provvedimento richieda la necessaria collaborazione dell'agente⁴³, lì dove, alla stregua di una diversa impostazione, più

⁴² Per un'accurata disamina, C. Cecchella e C. Parodi, *op. cit.*, dicembre 2023, p. 170 e ss.

⁴³ In tal senso, si è affermato che integra una condotta elusiva dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori, rilevante ai sensi dell'art. 388, secondo comma, cod. pen., anche il mero rifiuto di ottemperarvi da parte del genitore affidatario, salva la sussistenza di contrarie indicazioni di particolare gravità, quando l'attuazione del provvedimento richieda la sua necessaria collaborazione. (Sez. 6, n. 12391 del 18/03/2016, M. Rv.

aderente al significato letterale dell'espressione, essa presuppone un *quid pluris*, ossia un aggiramento della norma impositiva dell'obbligo o divieto sorretta da malizia o artificio⁴⁴.

Per ragioni di armonia del sistema, conseguentemente alla modifica apportata all'articolo 387-*bis* cod. pen., il legislatore ha soppresso la medesima fattispecie incriminatrice, già inserita nel corpo dell'art. 388 cod. pen.

6. Le pre-cautele: l'arresto in flagranza differita

Un tratto identitario della legge n. 168, come detto, è l'espansione dell'area delle pre-cautele.

L'art. 10 della legge n. 168 contempla una inedita ipotesi di arresto in flagranza differita, oggetto dell'art. 382-*bis* cod. proc. pen., in relazione ai reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'istituto trova antecedenti con riguardo al reato di turbativa delle manifestazioni sportive (art. 8, comma 1-*ter*, legge 13 dicembre 1989, n. 401) e, in materia di sicurezza urbana, con riguardo ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche (art. 10 d.l. 20 febbraio 2017 n.14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48).

Più di recente, esso è stato esteso dall'art. 6 d. l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, ai reati a matrice violenta commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR o *hotspot*) o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS), quando non sia possibile procedere immediatamente all'arresto – obbligatorio o facoltativo - per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.

Un' ipotesi di arresto che invece prescinde dallo stato di flagranza è contemplata, quanto al delitto di evasione, dall'art. 3, d. l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203.

La nozione di **"flagranza differita"** trova espressa definizione nella legge in commento.

Ne sono descritti i relativi presupposti, modellati sul paradigma di cui all'art. 8, legge n. 401 del 1989: si considera in stato di flagranza, per *fictio legis*, il soggetto che sia identificato

266675 – 01, con riguardo a fattispecie relativa ad elusione del provvedimento relativo al diritto di visita del minore da parte del genitore non affidatario, emanato dal giudice civile in sede di separazione personale).

⁴⁴ Secondo questa impostazione, il mero inadempimento non integra il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all'obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolando attraverso comportamenti mala fede Sez. 6, n. 38126 del 11/07/2023, M., Rv. 285214 – 02; analogamente, Sez. 6, n. 34098 del 28/06/2023, Fontana, Rv. 285156 – 01, con riguardo alla - pur diversa - fattispecie della condotta agevolativa incriminata dal delitto di cui all'art. 391-*bis* cod. pen., ha stabilito che l'"elusione delle prescrizioni" imposte al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., richiede una violazione delle prescrizioni inerenti a tale regime, da parte del soggetto agente, sorretta da malizia o astuzia.

quale autore del reato sulla base di elementi documentali asseverativi della commissione del fatto, che deve emergere da tali documenti in termini inequivoci.

Deve trattarsi, in particolare, di documentazione video-fotografica, ovvero di documentazione tratta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, essendosi in ciò il testo normativo adeguato alle nuove tecnologie, che hanno modificato gli strumenti di comunicazione interpersonale ed è da ritenere che detti presupposti siano insuscettivi di interpretazione estensiva, data l'incidenza dell'arresto, che è misura eseguita dall'autorità di polizia di iniziativa, in carenza di un previo e motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria, sulla libertà personale, come già è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591-01)⁴⁵.

La documentazione indicata non potrebbe essere surrogata dalla denuncia della persona offesa e, *a fortiori*, neppure dalle informazioni assunte da altri soggetti nella immediatezza del fatto, in quanto vi osterebbe la direttrice ermeneutica tracciata nel medesimo arresto nomofilattico, a proposito dello stato di c.d. "quasi flagranza". Le Sezioni Unite hanno chiarito come da tale condizione esuli il c.d. "inseguimento investigativo" o figurato, presupponendo la "quasi flagranza" l'immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, quantomeno delle tracce del reato e del loro inequivoco nesso di collegamento con l'indiziato.

Similmente, l'arresto in flagranza differita, così come costruito dal legislatore della novella, presuppone riscontri documentali qualificati, i quali suppliscano alla diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, della situazione fattuale costitutiva dello stato di flagranza, offrendo una percezione mediata, ma oggettiva ed inequivoca, del fatto e della sua riferibilità all'autore.

Con riguardo ai reati abituali, come spesso sono i reati di violenza domestica, utili spunti ricostruttivi, al fine di comprendere che cosa debba essere rappresentato nella indicata documentazione – e cosa debba intendersi dunque per "fatto" nell'ambito dell'art. 382-*bis* cod. proc. pen. - si traggono dall'interpretazione giurisprudenziale.

A proposito del delitto di maltrattamenti in famiglia, si è ritenuto configurabile lo stato di quasi flagranza a condizione che: a) il singolo episodio lesivo risulti non isolato ma sia l'ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi; b) l'episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e l'autore di esso si sia dato alla fuga ovvero sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia appena commesso il reato⁴⁶.

⁴⁵ Sul punto le Sezioni Unite: «*La provvisoria privazione del diritto fondamentale della libertà personale, di iniziativa della polizia giudiziaria e in carenza di alcun provvedimento motivato della autorità giudiziaria, rappresenta, per vero, istituto di carattere affatto eccezionale e in tal senso è espressamente connotato dall'articolo 13, terzo comma, Cost. Le disposizioni della legge ordinaria e, segnatamente, del codice di rito, che disciplinano l'arresto sono, pertanto, di stretta interpretazione* (articolo 14, primo comma, preleggi)».

⁴⁶ In tal senso, v. Sez. 6, n. 44090 del 14/10/2014, P. Rv. 260718 – 01 e Sez. 6, n. 7139 del 16/01/2019, G., Rv. 275085 – 01, quest'ultima con riferimento a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice per le indagini preliminari avesse escluso la quasi flagranza in relazione ad arresto eseguito per fatti già avvenuti al momento dell'intervento della polizia giudiziaria ed in presenza di un atteggiamento genericamente "aggressivo" dell'imputato, ma non connotato da minacce o ingiurie alla persona offesa.

Facendo applicazione di questi principi alla nuova figura di arresto, quando sia eseguito in relazione ad un reato abituale, sembra essere necessario che la documentazione di supporto sia rappresentativa almeno di un segmento dell'azione tipica (che può, in sé, non integrare neppure un'ipotesi autonoma di reato), il quale si ponga in relazione di continuità rispetto a comportamenti pregressi, di reiterata sopraffazione o di natura persecutoria; ma tali comportamenti pregressi ben potranno essere acquisiti al patrimonio conoscitivo della polizia giudiziaria che procede all'arresto anche dal narrato della vittima, il cui contributo informativo, diviene al riguardo necessario⁴⁷.

Sotto altro profilo, con l'inserimento di una clausola di antiggiuridicità speciale – è previsto che la documentazione sia acquisita "legittimamente" - il legislatore della novella ha inteso escludere l'utilizzo indiscriminato, ai fini dell'arresto, di documentazione che sia stata acquisita in violazione di norme limitative dell'accesso ai suddetti dispositivi ovvero previa loro indebita sottrazione, ed è intuibile che la giurisprudenza sarà chiamata in non poche occasioni - in un ambito di materia allo stato in fibrillazione - a valutare possibili interferenze illecite nella vita privata e nell'altrui sfera di riservatezza.

Anche in ipotesi di flagranza differita, le scadenze temporali dell'arresto restano stringenti.

Nel solco di principi ermeneutici consolidati, non dovrà esservi una significativa cesura temporale tra l'apprensione della documentazione e l'arresto, al quale è consentito procedere non oltre il tempo necessario a svolgere una minima attività investigativa, specificamente finalizzata alla identificazione dell'agente.

Da ultimo, lo sbarramento temporale delle quarantotto ore dal fatto, che va rispettato "comunque" – dunque, anche nel caso in cui alla compiuta identificazione non si sia pervenuti - esprime l'esigenza comune a tutte le ipotesi di arresto non contestuale, di mantenere un dato di prossimità temporale fra la commissione dell'azione delittuosa e la privazione della libertà del suo autore.

7. L' allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

Nell'ambito delle pre-cautele, l'art. 11 della legge n. 168 attribuisce al **pubblico ministero** il potere di disporre l'**allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa**, in

⁴⁷ In tema di atti persecutori Sez. 5, n. 7915 del 03/12/2018, dep. 2019, P., Rv. 275627 – 01, ha affermato che è consentito procedere all'arresto in flagranza, ove sia contestato un reato abituale, anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto deriva da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui egli non abbia assistito personalmente, purché tale soggetto assista ad una frazione dell'attività delittuosa, che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitualità richiesta dalla norma, ovvero sorprenda il reo con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima.

simmetria con l'analogo potere già riconosciuto alla polizia giudiziaria dall'art. 384-*bis* cod. proc. pen., introdotto dal d.l. n. 93 del 2013.

Con l'interpolazione dell'art. 384-*bis* cod. proc. pen., mediante l'inserimento del comma 2-*bis*, l'allontanamento urgente con il divieto di avvicinamento è ora adottabile dal pubblico ministero nei confronti di chi sia gravemente indiziato di taluni delitti enumerati dalla stessa disposizione.

Si tratta dei reati di cui agli artt. 387-*bis*, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, numero 1, e comma 2, e 612-*bis*, cui si aggiunge ogni "altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni". L'ampiezza di tale ultima categoria di reati evidenzia la versatilità del vincolo precautelare in esame, il quale trascende l'ambito della violenza di genere o domestica.

Presupposto giustificativo della misura è la ricorrenza di fondati motivi per ritenere l'esistenza di un pericolo per la vita o l'integrità fisica della persona offesa, il quale deve connotarsi in termini di gravità ed attualità e deve essere altresì urgente, tale da non consentire di attendere l'intervento del giudice.

Il procedimento di convalida, come descritto nei commi da 2-*ter* a 2-*sexies* dell'art. 384-*bis*, ha **struttura bifasica**.

Si articola, difatti:

- a) nella presentazione della richiesta di convalida, che va indirizzata esclusivamente al giudice delle indagini preliminari territorialmente competente in ragione del luogo di esecuzione – non essendo riproposta la dicitura di cui all'art. 449, comma 1, cod. proc. pen., che fa riferimento al giudice competente per il merito – entro il termine di quarantotto ore dalla esecuzione stessa;
- b) nella fissazione, nel più breve termine possibile, e comunque non oltre le quarantotto ore successive, della udienza di convalida nella quale, ai fini delle proprie determinazioni, il giudice verifica nel contraddittorio delle parti (pubblico ministero e difesa) in primo luogo l'osservanza del termine previsto per la formulazione della richiesta, in difetto della quale il provvedimento diviene inefficace; quindi, l'esistenza di un quadro di gravità indiziaria, secondo una valutazione che va operata *ex ante*, rapportandosi al momento dell'adozione della misura, e la ricorrenza degli ulteriori presupposti legittimanti il vincolo.

La disciplina normativa delinea una misura che - è stato osservato - si situa in uno **spazio «intermedio tra il fermo e l'allontanamento disposto dalla polizia giudiziaria»⁴⁸**

Il limite di pena e il presupposto del pericolo di fuga previsti dall'art. 384 cod. proc. pen. rendono invero disfunzionale nella specifica materia il fermo di indiziato di delitto, il quale presuppone reati più severamente puniti di quelli costituenti manifestazione di esordio della violenza di genere o domestica ed è inteso a scongiurare la fuga; laddove il pericolo, nella

⁴⁸ C. Parodi, *Il nuovo codice rosso*, op. cit., p. 41

patologia della dinamiche familiari, è di regola insito nella permanenza del soggetto nella sfera di azione della persona offesa, situazione che è esattamente l'antitesi della fuga.

Tuttavia, la nuova misura, come rimodulata per ovviare agli evidenziati limiti applicativi del fermo, evidenzia asimmetrie anche rispetto all'allontanamento di urgenza disposto dalla polizia giudiziaria su autorizzazione del pubblico ministero, da cui mutua lo schema.

La misura precautelare eseguita di iniziativa della polizia giudiziaria postula la condizione di flagrante ma non richiede un quadro di gravità indiziaria, di tal che appare sufficiente il *fumus* di uno dei delitti per i quali essa è consentita; l'allontanamento disposto dal pubblico ministero prescinde dallo stato di flagrante, ma tale più ampia latitudine applicativa è "compensata" dalla necessaria ricorrenza di indizi di colpevolezza gravi.

Inoltre, non è data rilevanza, nel nuovo istituto, al pericolo per l'integrità psichica della persona - che invece la misura rimessa alla iniziativa della polizia giudiziaria contempla in alternativa al pericolo per la vita e la integrità fisica - verosimilmente perché ritenuto parametro troppo "soggettivo" e di difficile verificabilità.

E' da evidenziare che, in relazione al divieto di avvicinamento adottato dall'autorità di polizia su autorizzazione del pubblico ministero, ai sensi del primo comma dell'art. 384-*bis* cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità⁴⁹ ha già avuto modo di affermare che **la convivenza, pur quando non si accompagni alla coabitazione continuativa, permane anche nelle fasi di crisi del rapporto**, quando quest'ultima non sia divenuta irreversibile, sicché ricorrono i presupposti per l'adozione della misura precautelare anche nell'ipotesi in cui concreti elementi inducano a ritenere una perdurante e non occasionale frequentazione del domicilio domestico da parte dell'agente, proprio al fine di ripristinare la pregressa situazione di condivisione dell'abitazione, contro la volontà della persona offesa e anche con modalità violente.

La pronuncia muove dalla considerazione che la nozione di convivenza tra l'agente e la vittima non postula necessariamente la coabitazione, elemento che - come già ritenuto dalla interpretazione adeguatrice della giurisprudenza civile⁵⁰ anche alla luce del mutato assetto della società - è divenuto recessivo, rispetto al dato ontologico dell'esistenza di uno stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti.

Una tale nozione di convivenza si rinviene del resto nella **legge 20 maggio 2016, n. 76, istitutiva delle unioni civili** tra persone dello stesso sesso e regolativa delle convivenze che, all'art. 1, definisce i conviventi di fatto come "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile", focalizzando tale norma il legame che scaturisce essenzialmente dall'assunzione volontaria di un impegno reciproco. La nozione riecheggia quella di vita familiare accolta dall'art. 8 Convenzione EDU, per la quale è necessaria l'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune⁵¹.

⁴⁹ Sez. 5, n. 4572 del 13/01/2023, P., 284185-01.

⁵⁰ Sez. 3 civ., ord. n. 9178 del 13/04/2018, Rv. 648590-01; Sez. 3 civ., n.7128 del 21/03/2013, Rv.625496-01.

⁵¹ V. Sez. 1, ordinanza n. 7427 del 18/03/2020, Rv. 657489; Sez. 6, n. 15883 del 16/03/2022, D., Rv. 283436- 01, all'indomani di Corte cost., sent. n. 98 del 2021.

Tali principi, per identità di *ratio*, ed avuto riguardo alle analoghe finalità di protezione perseguite dalla misura precautelare di più recente introduzione, ben possono ritenersi estensibili al provvedimento coercitivo previsto *ex novo* di nuova introduzione, imposto direttamente dal pubblico ministero.

8. Il rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico

La legge n. 168 ha rinvigorito anche l'armamentario delle misure cautelari.

Poche modifiche, ma significative, sono concentrate nell'art. 12 della legge in rassegna.

Esse attengono anzitutto alla disciplina generale delle **procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici assimilabili**, pensate tipicamente per la misura degli arresti domiciliari, ma divenute presidio rafforzativo delle misure di prevenzione e di talune misure precautelari.

Si è previsto che - ferma restando la necessità del consenso da parte dell'interessato - ove il giudice disponga la sottoposizione del soggetto agli arresti domiciliari con le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici ai sensi dell'art. 275-*bis*, comma 1 cod. proc. pen., il giudice debba verificare che vi sia stato il previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria.

Come detto, il sintagma "fattibilità tecnica" evoca un *quid pluris* rispetto alla mera disponibilità dello strumento da parte della polizia giudiziaria, implicando una previa verifica delle condizioni di funzionalità tecnica del dispositivo di geolocalizzazione, il cui obiettivo è di rendere effettivo il rispetto delle prescrizioni imposte con misure alternative alla custodia intramuraria.

La riscrittura della norma demanda, poi, l'attribuzione del relativo accertamento alla polizia giudiziaria.

Nell'applicazione della misura dovrà tenersi conto dell'elaborazione concettuale del Massimo Collegio (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266652-01, 266650-01), che ha chiarito che gli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o altro strumento equipollente non integrano una nuova ed autonoma misura coercitiva, configurando la prescrizione del mezzo tecnico previsto dall'art. 275-*bis* cod. proc. pen. piuttosto una modalità esecutiva applicabile alle misure cautelari già esistenti; di guisa che, il giudice che sia investito della richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, ove non sia possibile il monitoraggio con il detto dispositivo, rivalutare la fattispecie concreta ed individuare la misura da applicare alla luce del principio cardine di adeguatezza, che tenga conto della sua idoneità in rapporto alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, secondo un criterio di proporzionalità, in ossequio al principio del "minimo sacrificio per la libertà personale".

Tale opzione ricostruttiva è avvalorata dal disposto del comma 3-*bis* dell'art. 275 cod. proc. pen., che impone al giudice un rafforzato onere motivazionale, dovendo essere considerata, nell'indicazione da parte del giudice delle specifiche ragioni per cui non ritiene idonei gli arresti domiciliari rafforzati, ogni possibile alternativa per evitare il ricorso alla custodia carceraria.

Detto altrimenti, secondo il criterio ribadito dalle Sezioni Unite, dalla accertata indisponibilità del congegno elettronico non può conseguire in automatico l'applicazione di una misura predeterminata, mentre espressi automatismi sono correlati, invece, alle condotte trasgressive tenute dal soggetto rispetto alle procedure di controllo.

Ora, immodificato l'impianto generale, l'interpolazione ad opera della legge in rassegna ha riguardato le **disposizioni derogatorie di cui all'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen.**, il cui spettro applicativo resta conseguentemente ampliato.

La revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la misura custodiale intramuraria divengono ora cogenti non solo ove vi sia stata trasgressione alle specifiche prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanamento dalla abitazione o dal luogo di privata dimora designato per l'esecuzione degli arresti, ma anche nell'**ipotesi in cui siano stati manomessi i mezzi elettronici o gli altri strumenti tecnici applicati per il controllo, di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen.** e ciò anche quando tali procedure di controllo siano state applicate ai sensi degli artt. 282-*bis* e 282-*ter* cod. proc. pen., dunque con valenza rafforzativa delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Ciò sul presupposto che l'azione di manomissione finalizzata ad eludere le procedure di controllo – ancorché applicate in relazione a misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari – sia una condotta *ex se* significativa che, in relazione alla peculiare connotazione dei reati di violenza domestica, accresce in misura sensibile il livello del *periculum libertatis*.

Al giudice non è dunque riconosciuto il potere di operare, in presenza di condotte che alterino la funzionalità dei dispositivi, una rivalutazione delle esigenze cautelari, ma è fatto salvo il caso di lieve entità della trasgressione stessa, che ricorre quando l'infrazione abbia modesto rilievo e non sia in grado di smentire la valutazione, in precedenza espressa, di idoneità della misura applicata a salvaguardare le esigenze cautelari.

Con riguardo all'allontanamento dalla casa familiare ed al divieto di avvicinamento, che sono le misure gradate specificamente pensate per i fatti di violenza domestica e di genere, la novella vira dunque verso una disciplina più restrittiva, non solo ponendo specifica attenzione alla violazione delle procedure di controllo, ma anche rinvigorendone la portata con la previsione di prescrizioni aggiuntive.

L'allontanamento dalla casa familiare vede **ampliato il catalogo dei reati-presupposto** commessi in danno del coniuge o del convivente, enunciato dall'art. 282-*bis*, comma 6, cod. proc. pen., che include oggi anche le fattispecie incriminatrici dell'omicidio tentato e della deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Verosimilmente, si è in tal modo inteso consentire al giudice il potere di calibrare la cautela, adottando misure specificamente pensate per l'ambito della violenza di genere o domestica anche in relazione a reati di rilevante gravità, in cui la scelta di misure non custodiali appare essere, in fase genetica, piuttosto remota.

Ancora, considerato l'esordio di regola subdolo della violenza domestica – contraddistinta dalla rapida ingravescenza di comportamenti originariamente connotati da ridotta lesività – si è previsto che la misura (consentita anche al di fuori dei limiti edittali previsti dall'art. 280 cod. proc. pen.) sia corredata dalle **modalità di controllo del c.d. braccialetto elettronico**, con l'ulteriore **prescrizione integrativa del divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a cinquecento metri** dalla casa familiare, o da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Al giudice è richiesto di **contemperare le esigenze della cautela con quelle di lavoro del soggetto**, ove prospettate, che determinino la necessità di frequentare i medesimi luoghi, autorizzando deroghe rispetto al divieto di avvicinamento di cui dovrà dettagliare le modalità, già nel titolo cautelare, eventualmente prevedendo ulteriori limitazioni in funzione compensativa, tese a neutralizzare il rischio che potrebbero comportare occasioni di incontro ravvicinato tra le parti.

Secondo il tenore letterale della disposizione, come interpolata dal legislatore, **procedure di controllo con dispositivi tecnici e divieto di avvicinamento si atteggiano ora a prescrizioni accessorie, che tipicamente ineriscono** alla misura dell'allontanamento, sicché deve escludersi la possibilità di un diverso apprezzamento e di una conseguente determinazione giudiziale.

Nel contesto del medesimo provvedimento applicativo della misura, il diniego di consenso, che resta *condicio sine qua* non per l'applicazione delle procedure più invasive di controllo, ovvero l'accertamento della loro non fattibilità tecnica, nell'accezione sopra precisata, comportano l'applicazione "anche congiunta" di misure anche più gravi.

Sembra preferibile ritenere, tenuto conto dell'uso della congiunzione "anche" in funzione concessiva, che in tali casi, e specialmente nella evenienza di non fattibilità tecnica – la quale prescinde dalla volontà del soggetto - l'applicazione cumulativa debba uniformarsi al **canone aureo della proporzionalità**, che regola la materia della cautela, sia personale che reale, e in particolare al dettato dell'art. 277 cod. proc. pen., lì dove dispone che le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto; sicché non potrà essere disposta l'applicazione congiunta di misure inessenziali rispetto alle esigenze di contenimento del pericolo di condotte reiterative.

Anche la disciplina del **divieto di avvicinamento**, regolata dall'art. 282-ter cod. proc. pen. è integrata da ulteriori prescrizioni limitative, intese a potenziarne l'efficacia protettiva.

Vanno nondimeno considerate, al riguardo, le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Sezioni Unite (sent. n. 39005 del 29/04/2021, G., Rv. 281957), che hanno precisato il contenuto della misura coercitiva in esame.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che il Giudice deve attenersi ai principi regolatori di adeguatezza e proporzionalità, sicchè, laddove disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, è tenuto ad indicarli specificatamente; di contro, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare l'entità della distanza stessa. Ciò perché «le due prescrizioni possibili non definiscono due misure cautelari diverse ma sono espressioni di un'unica misura, spettando al giudice il compito di determinare quali siano le modalità più idonee in concreto a tutelare, da un lato, le esigenze della persona offesa e, dall'altro, a salvaguardare comunque l'ambito di libertà personale dell'indagato».

Quel che assume rilevanza, nel caso di indicazione nella misura della distanza dalla persona offesa da rispettare - avvertono le Sezioni Unite - sono invero le "violazioni dolose" delle prescrizioni, mentre non può ipotizzarsi un gravoso divieto "dinamico" di avvicinamento anche nel caso di incontri involontari, stante la posizione "mobile" ed imprevedibile della persona offesa.

La misura va dunque proporzionata, in una necessaria operazione di bilanciamento, alla sua funzione di protezione e a quanto sia strettamente necessario a tutela della specifica vittima del reato, secondo le regole, tra loro correlate ed interdipendenti, di esigibilità della condotta e di conoscibilità delle prescrizioni.

Alla luce di queste direttrici vanno dunque lette le disposizioni modificative.

Secondo il nuovo assetto normativo, con il divieto di avvicinamento il giudice **prescrive di non avvicinarsi a luoghi determinati, ovvero di mantenere una distanza non inferiore alla misura di cinquecento metri da tali luoghi o dalla persona offesa**, e dispone altresì, obbligatoriamente, l'applicazione delle **modalità di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen.**

In ogni caso, il diniego di consenso alle modalità di controllo del c.d. braccialetto elettronico o l'accertamento della non fattibilità tecnica comportano l'applicazione anche congiunta di ulteriori misure, anche di maggiore gravità e valgono al riguardo le superiori considerazioni in ordine alla necessità di attenersi al criterio di proporzionalità, evitando l'applicazione di misure cumulative non necessarie per le esigenze da cautelare.

Il divieto di avvicinamento **anche ai prossimi congiunti della persona offesa o ai luoghi dagli stessi frequentati a distanza non inferiore ai cinquecento metri**, previsto dal comma 2 dell'art. 282-ter cod. proc. pen., imposto per soddisfare ulteriori esigenze di cautela, è anch'esso rafforzato dalla applicazione delle modalità di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen.

Vanno parimenti bilanciate le esigenze del soggetto che abbia necessità di frequentare i luoghi che gli sarebbero interdetti per esigenze di lavoro o abilitative, ipotesi nelle quali spetta al giudice indicare le modalità di accesso e permanenza in detti luoghi, ed eventualmente disporre limitazioni, onde evitare occasioni di contatto degenerative.

Infine, entrambe le misure – dell'allontanamento dalla casa e del divieto di avvicinamento – che sono specificamente calibrate in rapporto ai fatti, ad ampio spettro, di violenza domestica o di genere di cui all'art. 282, comma 6, cod. proc. pen, possono essere disposte anche in violazione dei limiti di pena di cui all'art. 280 cod. proc. pen.

9. Le ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive

L'art. 13 della legge n. 168 interviene sui **criteri enunciati dall'art. 275 cod. proc. pen.** i quali devono **orientare la scelta delle misure cautelari**, secondo la specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Rispetto alla previsione per cui non può applicarsi la misura custodiale carceraria se il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena possa essere contenuta entro il limite di tre anni di reclusione, il *novum* detta una **specifico deroga**, riferita ai delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, cod. pen.

Tra le aggravanti delle lesioni vengono in rilievo ipotesi specificamente enumerate.

Con riguardo all'art. 576 cod. pen., le circostanze di aver commesso il fatto:

- contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 cod. pen. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;

- in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-*quinquies*, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* cod. pen.;

- dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* cod. pen. nei confronti della stessa persona offesa;

con riguardo all'art. 577 cod. pen., le ipotesi aggravate dell'aver commesso il fatto:

- contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

- contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

In relazione a tutte le ipotesi delittuose contemplate dal nuovo comma 3-**bis dell'art. 280 cod. proc. pen.**, non trovano applicazione **le soglie indicate al primo e al secondo comma del medesimo articolo** per l'applicabilità, rispettivamente, delle misure coercitive e della custodia cautelare in carcere.

Con riguardo al **delitto previsto dall'art. 387-bis cod. pen.**, per il quale, ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 134 del 2021 era già previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ma non anche la possibilità di applicare misure cautelari, si è superata una disarmonia di sistema. La norma di cui all' **art. 391, comma 5, cod. proc. pen.**, interpolata dall'art. 13 della legge in commento, **a proposito degli esiti dell'udienza di convalida**, dispone che è consentita la conversione dell'arresto o del fermo nella applicazione di una misura cautelare anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c), e 280 cod. proc. pen., in tal modo essendosi recepito l'invito della Corte costituzionale (sent. n. 137 del 2020) a ricondurre il "rapporto fra misure precautelari e misure cautelari coercitive all'originario coordinamento quanto ai presupposti per la loro adozione".

10. Le informazioni dovute alla persona offesa e gli obblighi di comunicazione

L'art. 14 della legge n. 168 precisa e coordina il **contenuto degli adempimenti informativi nei confronti della persona offesa dei reati di violenza di genere o domestica**, correlati a situazioni idonee ad incrementare il rischio specifico insito in tali fattispecie.

Viene in rilievo, sul tema, l'art. 90-*ter*, introdotto dal d. lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, attuativo della direttiva 2012/29/UE, come modificato dall'art. 15 legge n. 69 del 2019 e dall'art. 2 legge n. 134 del 2021, il quale impone la comunicazione immediata, alla persona offesa dei reati commessi con violenza alla persona e al suo difensore, ove nominato, a mezzo della polizia giudiziaria, dei provvedimenti di rimessione in libertà, siano essi di scarcerazione ovvero di cessazione della misura di sicurezza, adottati nei confronti dell'autore del reato.

Analoghi obblighi informativi riguardano le condotte di evasione dell'imputato in stadio di custodia cautelare o del condannato e di sottrazione alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive dell'internato, obblighi che vanno adempiuti tempestivamente rispetto al momento di acquisita conoscenza del presupposto fattuale della comunicazione.

L'attivazione di tali obblighi richiede una manifestazione di interesse da parte della persona offesa, essendo subordinata alla relativa richiesta ed alla condizione che non risulti un concreto pericolo di danno nei confronti dell'autore del reato.

Gli obblighi di comunicazione erano già stati estesi ai reati di violenza domestica o di genere specificamente enumerati al comma 1-*bis* dell'art. 90-*ter* cod. proc. pen. ancorché commessi in forma tentata. Le disposizioni di tale articolo sono integrate, per effetto della novella in commento (art. 14, comma 1), dalla **specificazione** che gli obblighi comunicativi relativi ai

provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva vanno adempiuti **sia che l'autore si trovi in stato di custodia cautelare, sia che risulti essere stato condannato.**

E' confluito, difatti, nella disposizione in commento il contenuto del comma 1-*bis* dell'art. 659 cod. proc. pen. in tema di esecuzione che, introdotto dal c.d. codice rosso, viene oggi contestualmente abrogato dalla lett. c) del medesimo art. 14.

L'articolo in commento individua poi (ai commi 2-*ter* e 2-*quater*) ulteriori **destinatari degli obblighi comunicativi già previsti dall'art. 299 cod. proc. pen.**, in tema di revoca e sostituzione delle misure cautelari, ossia:

a) **l'autorità di pubblica sicurezza** competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti;

b) **il prefetto** ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di vigilanza dinamica, soggetti a revisione trimestrale.

Quanto a tali soggetti, attori della "rete" di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere, gli obblighi comunicativi hanno un contenuto particolarmente pregnante, includendo:

a) nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza, i provvedimenti di estinzione, inefficacia e revoca, ma anche di sostituzione con misure meno gravi, delle misure coercitive previste dagli artt. 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286, che siano stati adottati nei procedimenti per i reati di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-*ter*) del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ed i relativi incumbenti fanno carico alla cancelleria del giudice;

b) nei confronti dell'autorità prefettizia, i provvedimenti di estinzione o revoca, ma anche di sostituzione con misure meno gravi, di tutte le medesime tipologie di misure cautelari coercitive, adottati nei procedimenti per i reati di cui all'art. 362, comma 1-*ter* cod. proc. pen., e tale disposizione si raccorda a quella per cui l'organo di polizia procedente per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, cod. proc. pen., commessi in ambito di violenza domestica, qualora rilevi l'esistenza di concreti e rilevanti elementi che prefigurino il pericolo di condotte reiterative, ne dà comunicazione al prefetto affinché questi possa adottare, se del caso, appropriate misure di vigilanza dinamica.

11. Le disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena: i percorsi di recupero.

Una significativa linea di intervento, espressa dall'art. 15 della novella, investe gli **obblighi a carico del condannato, ai quali l'art. 165, comma 5, cod. pen. subordina il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.**

Introdotti dall'art. 6, comma 1, legge n. 69 del 2019, in seguito modificato dall'art. 2 legge 27 settembre n. 134 del 2021, essi hanno ad oggetto la **partecipazione a specifici**

percorsi rieducativi presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati e si conformano alle indicazioni programmatiche della Convenzione di Istanbul, la quale ha espressamente prefigurato, all'art. 16, misure legislative per l'istituzione e la diffusione di programmi di trattamento rivolti agli autori di violenza domestica, da attuare nel quadro di un lavoro integrato con i servizi specializzati, in vista del prioritario obiettivo di garantire la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle donne vittime di violenza.

Sono previsti per le condanne a pene, suscettibili di essere condizionalmente sospese, relative ad una serie tassativa di reati, consumati o tentati, enumerati dallo stesso art. 165, comma quinto, cod. pen.; specificatamente, per i delitti di tentativo di omicidio e i delitti, consumati o tentati, di maltrattamenti, violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori, lesioni personali aggravate, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma, n. 1 e secondo comma, cod. pen.

E' di tutta evidenza che si tratta di **obblighi** con una **matrice riparativa del tutto differente** dalle altre forme di riparazione risarcitoria o restitutoria, o di generica utilità sociale, contemplate nei precedenti commi dello stesso art. 165 cod. pen., che li avvicina piuttosto agli istituti di *restorative justice*; obblighi che evidenziano una vocazione spiccatamente specialpreventiva, in quanto la loro attuazione è volta a scongiurare il pericolo di recidiva, attraverso la rieducazione dell'autore rispetto a dinamiche relazionali inquinate, endofamiliari o di genere.

In funzione di essi, la **pena sospesa assume contenuti positivi e polifunzionali** al punto che – si è osservato – le «sono restituite tutte le funzioni della pena non sospesa»⁵².

Si è posto in luce, dalla giurisprudenza di questa Corte⁵³, come il connotato di specificità dei percorsi di recupero da intraprendere, testualmente richiesto dall'art. 165 cod. pen., esprima l'esigenza che il riconoscimento del beneficio sia subordinato all'espletamento di trattamenti calibrati sulle concrete esigenze di recupero, correlate alla peculiare tipologia dei reati per cui il codice rosso è stato pensato, nella prospettiva del rafforzamento della tutela delle vittime.

Per effetto del *novum*, ai fini della sospensione condizionale non è dunque sufficiente la mera partecipazione a percorsi di recupero, ancorché connotati dai ridetti requisiti di specificità: a garanzia di effettività della rieducazione è richiesta una duplicità di condizioni: a) la frequenza con **cadenza almeno bisettimanale**; b) il **superamento con esito favorevole**

⁵² A. Catania, *Rilievi sulla natura penale dei percorsi di recupero per sex offenders. Le tre interpolazioni dell'art. 15, l. n. 168/2023*, DPP, 2024, 193 e ss.

⁵³ Sez. 6, n. 39341 del 26/06/2023, T., Rv. 285275 – 01 ha valutato legittimo il diniego del beneficio della sospensione condizionale in un caso in cui l'imputato aveva partecipato a programmi trattamentali limitati al recupero delle dipendenze tossicologica ed alcolica (benché tali dipendenze avessero avuto un ruolo concausale rispetto alle prime manifestazioni violente) per mancanza dei requisiti di necessaria specificità e, dunque, perché non assimilabili tali percorsi trattamentali a quelli previsti dalla norma, che dovrebbero essere intesi a contenere le pulsioni aggressive del soggetto maturate nell'ambito di dinamiche relazionali di genere.

del percorso stesso, ed al giudice sono demandati tanto l'accertamento della avvenuta partecipazione, quanto la valutazione conclusiva dell'esito favorevole, da rapportare alle circostanze che sono a base del giudizio prognostico di non recidivanza, formulato ai sensi dell'art. 164 cod. pen.

Si è osservato che questa compresenza di elementi tipici della pena, quali l'applicazione obbligatoria e generalizzata, anziché facoltativa ed individualizzata, come invece richiederebbe una misura di trattamento, assume una valenza terapeutica, ma sottende al tempo stesso - come del resto le sanzioni previste per l'inadempimento agli obblighi, di cui in seguito si dirà - una chiara finalità retributiva⁵⁴.

L'art. 15 della legge n. 168 ulteriormente dispone che il provvedimento dichiarativo della perdita di efficacia della misura, in ragione del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale ovvero della estinzione del reato, ai sensi dell'art. 300, comma 3, cod. proc. pen., sia comunicato con immediatezza alla autorità di pubblica sicurezza competenti per le misure di prevenzione, affinché siano valutati i presupposti per l'eventuale proposta di applicazione.

Il *novum* specifica, ancora, che, stante l'espresso richiamo della disposizione di cui all'art. 166, secondo comma, cod. pen., la sospensione della pena non può costituire motivo *ex se* per l'applicazione delle misure di prevenzione, le quali dovrebbero fondare su altri elementi. Al riguardo non può non osservarsi che, pur essendovi autonomia tra i procedimenti, penale e di prevenzione, vi è almeno una incompatibilità logica tra la valutazione prognostica che il soggetto si asterrà dal commettere reati, formulata ai sensi dell'art. 164 cod. pen., e la valutazione di pericolosità sociale che sottende l'applicazione di una misura di prevenzione.

Anche in tale evenienza il legislatore ha concepito un **modulo a scansioni temporali per l'applicazione della misura di prevenzione**, se non rigide, comunque contratte: le valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza devono essere "tempestive", ai fini della richiesta e al tribunale della prevenzione è assegnato il termine di dieci giorni dalla richiesta stessa per assumere le proprie determinazioni.

La norma riformulata istituisce, ancora, un vincolo di connessione temporale tra la durata della misura e quella del percorso di recupero, la prima non dovendo essere inferiore alla seconda, a significare che la **misura prevenzionale diviene in tale ambito strettamente funzionale alle esigenze del recupero**.

In simile prospettiva, ogni ipotesi di trasgressione della misura di prevenzione, ancorché episodica o di modesta entità, integra *ex se* un inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. e refluisce in termini negativi sulla sospensione condizionale.

Un tema non risolto della disciplina degli obblighi di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen. atteneva, poi, prima della novella, al riparto di competenze tra giudice della cognizione e giudice della esecuzione con riferimento ai percorsi di recupero.

⁵⁴ In termini, A. Catania, *op. cit.*, p. 195.

Al proposito, si era ritenuto in giurisprudenza, sebbene con indirizzo non univoco, che, pur a fronte di un dato testuale che pare attribuire ogni potere di valutazione, ai fini della definizione del programma, al giudice che pronuncia sentenza - dovendo essere stabilito «nella sentenza» il termine «entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti», a norma dell'art. 165, comma 6, cod. proc. pen. - purtuttavia ciò non esclude che termine e modalità attuative dei percorsi, le quali non investono il nucleo decisorio della condanna, possano essere definiti nella fase esecutiva⁵⁵.

La riscrittura, ad opera dell'art. 15 della legge n. 168, dell'art. 18-*bis* disp. att. cod. pen. chiarisce taluni - ma non tutti - i profili dubbi, evocando un modulo procedimentale che sembra connotarsi per la separazione tra i momenti di *risk assessment* e *risk management*.

Il giudice della cognizione, nel pronunciare sentenza, opera difatti una valutazione sull'*an* della sospensione, basata sulla prognosi che il soggetto si asterrà dal porre in essere condotte reiterative, mentre è ragionevole ritenere che alla definizione del programma trattamentale debba procedere l'ufficio di esecuzione penale esterna di concerto con l'ente qualificato.

Tale collaborazione non è eccentrica ed anzi appare viepiù opportuna, ove si consideri che il programma, a contenuto necessariamente individualizzato, non potrà che essere definito con l'ausilio di un esperto, implicando quantomeno un supporto psicologico. Ciò perché la violenza di genere è soprattutto «*l'effetto di norme e credenze culturalmente costruite e socializzate che possono quindi essere disapprese. In questo senso gli obiettivi primari dei programmi per autori consistono nel raggiungimento della piena assunzione di responsabilità e consapevolezza delle conseguenze che la violenza agita ha sulle vittime, nonché nella riduzione del rischio di recidiva*»⁵⁶.

A suffragare la costruzione per cui i percorsi di recupero possono svolgersi anche in fase esecutiva – salva restando la facoltà per l'interessato di intraprenderli anche prima – e che debbano essere valutati dal giudice della esecuzione, l'art. 18-*bis* disp. att. cod. pen. stabilisce che all'ufficio di esecuzione penale la sentenza vada trasmessa all'atto del passaggio in giudicato, e che lo stesso ufficio di esecuzione debba, di seguito, vigilare sulla effettività della partecipazione del condannato al programma e sui relativi esiti.

Vi è poi da considerare il dato che i tempi stessi di recupero potrebbero non essere agevolmente individuabili *ex ante*, senza valutare la progressione - e l'utilità - del trattamento, e non è difficile immaginare quali negative ricadute sui tempi di definizione del processo potrebbero essere determinate dall'attribuzione al giudice della cognizione della gestione anche di questa fase.

Neppure sembrano cogliere nel segno quelle critiche per cui l'assenza di una cornice legislativa per la individuazione dell'ente e per la definizione del contenuto del trattamento entra in attrito con il principio di legalità, in quanto la determinazione del percorso costituirebbe una

⁵⁵ Sez. 6, n. 30147 del 03/05/2023, T., Rv. 285046 – 01.

⁵⁶ V. Dossier studio, cit., p. 86

"forma qualificata di giurisdizione"⁵⁷. Tale impostazione sembra non considerare che i contenuti dell' art. 15 della legge n. 168 vanno raccordati a quelli di cui al successivo art. 18, che ha demandato al Ministro della giustizia e all'Autorità politica delegata per le pari opportunità, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, l'adozione: a) di un decreto interministeriale che disciplini **i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati** ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica, da adottare nel semestre successivo; b) di **linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti ed associazioni**.

Lo stesso art. 18 della legge n. 168 si pone a sua volta in continuità con l'art. 5, comma 2, lett. g), d. l. n. 93 del 2013, che aveva previsto espressamente, inserendole tra le finalità del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, *«la promozione dello sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva»*.

Sotto altro profilo, in simmetria con quanto previsto per la inosservanza delle prescrizioni delle misure di prevenzione, l'art. 165 cod. pen. stabilisce che «qualsiasi violazione ingiustificata» degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero costituisce inadempimento rilevante ai fini della **revoca della sospensione**, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., che si aggiunge alla possibile rilevanza penale delle medesime condotte ai sensi dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011.

La indeterminatezza della previsione e l'automatismo delle conseguenze – al punto che, come risulta dal Dossier, anche una sola "assenza" alle sedute previste dovrebbe condurre alla revoca del beneficio – esprimono un criterio di assoluto rigore e tradiscono la funzione latamente retributiva che il legislatore ha inteso attribuire al percorso trattamentale, la quale sembra stridere con la sua vocazione autenticamente recuperatoria, ma denotano altresì il livello elevato di attenzione per le trasgressioni riferibili all'autore di determinati reati a rischio spiccato di recidiva. E, a ben vedere, la rigidità di tali enunciati è stemperata dalla previsione che assumono rilevanza le sole violazioni ingiustificate, ciò che impone di valutare le ragioni del loro accadimento.

12. Le misure economiche a sostegno delle vittime di crimini violenti.

Da ultimo, si inscrivono nel disegno di implementare il supporto, anche economico, alle vittime di violenza domestica le disposizioni che comportano uno **snellimento procedurale**

⁵⁷ Per una ricognizione delle diverse posizioni, v. A. Catania, *op. cit.*, 197

delle domande di indennizzo e la possibilità per le vittime di crimini intenzionali di ottenere l'assegnazione di una provvisionale.

Le modifiche attengono alla disciplina regolativa delle misure di sostegno contenuta nella legge 7 luglio 2016, n. 122, attuativa della direttiva europea 2004/80/CE.

L'art. 16 della legge n. 168 tocca due profili di carattere formale.

Nel dettaglio:

- viene **espunta dall'elenco dei documenti richiesti** dall'art. 13 della legge n.122 del 2016 a corredo della domanda per il conseguimento dell'indennizzo, a pena di inammissibilità, la **documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato** quando questi abbia commesso **il delitto di omicidio** nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;
- è raddoppiato, essendo stato **elevato da sessanta a centoventi giorni, il termine** per la proposizione della medesima istanza, termine decorrente dalla decisione che abbia definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato, ovvero dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Il successivo art. 17 della legge n. 168 introduce nel tessuto normativo della legge n. 122 del 2016 l'art. 13-*bis*, il quale disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima, oppure degli aventi diritto in caso di sua morte, una **provvisionale**, ossia una somma di denaro determinata dal giudice, da imputare alla liquidazione definitiva dei danni.

La misura è riconosciuta in relazione ai delitti, tassativamente indicati, di omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, cod. pen. e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, se commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

E' condizione per l'erogazione della provvidenza che la vittima o, in caso di sua morte, gli aventi diritto – nozione che è specificata dall'art. 11, comma 2-*bis*, della legge n. 122 del 2016 che li individua in via gradata, con valorizzazione anche dei legami di fatto – versino in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi.

La provvisionale è assegnata ad istanza della vittima o degli aventi diritto a seguito di pronuncia di una sentenza di condanna o di patteggiamento anche non irrevocabile ovvero di emissione di decreto penale di condanna anche non esecutivo.

Il comma 2 dell'art. 13-*bis* definisce le condizioni per l'accesso alla provvisionale mediante rinvio a quelle enumerate dall'art. 12, comma 1, lettere c), d) ed e) e comma 1-*bis*, della legge n. 122, riassumibili in quanto segue:

- che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi ai sensi dell'art. 12 del cod. proc. pen.;

- che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (lettera d);
- che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quelle dovute in base alla legge (lett. e).

Di contro, non è operato rinvio alle ulteriori condizioni previste rispettivamente dalle lett. b) ed e-*bis*) dell'art. 12 cit., la prima delle quali relativa alla necessità del previo infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva, da parte della vittima, nei confronti dell'autore del reato che non sia rimasto ignoto già obbligato in forza di un titolo esecutivo; la seconda relativa alla limitazione dell'indennizzo esclusivamente alla differenza tra quanto già corrisposto alla vittima per il medesimo titolo, da soggetti pubblici o privati, e quanto dovuto *ex lege*.

Da rilevare che, in ragione del richiamo al comma 1-*bis* dell'art. 12 della legge n. 122, in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le medesime condizioni devono sussistere, oltre che per la vittima, anche per gli aventi diritto.

A tale riguardo, vale evidenziare che il comma 1-*bis* fa riferimento a tutte le condizioni elencate nel comma 1, incluse quelle previste dalla lettera b) e alla lettera e-*bis*), sicché una lettura sistematica di tali disposizioni depona nel senso che dette condizioni limitative del diritto ad accedere all'indennizzo trovino applicazione nei confronti degli aventi causa, ma non anche nei confronti della vittima.

Lo schema procedurale è agile.

L'istanza va indirizzata al prefetto della provincia di residenza, o, alternativamente, del luogo di commissione del reato, ed è corredata, a pena di inammissibilità, dai documenti, ovvero dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà come dettagliato all'art. 3 del medesimo art. 13-*bis* di nuovo conio; al prefetto compete la verifica dei requisiti legittimanti all'esito di una istruttoria destrutturata da esaurire, anche con avvalimento degli organi di polizia ove occorra, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione; l'erogazione è invece deliberata dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla presentazione della medesima istanza, acquisiti gli esiti dell'istruttoria.

L'erogazione è a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 3 legge 22 dicembre 1999, n. 512 così rinominato dall'art. 11, comma 4, legge 11 gennaio 2018, n. 4, per la solidarietà alle vittime di varie categorie di reati tra i quali i reati intenzionali violenti, ed agli orfani per crimini domestici.

L'importo provvisorio può essere assegnato in misura non superiore a un terzo dell'ammontare indicato dalle norme attuative dell'art. 11, comma 3, legge n. 122 del 2016, contenute nei decreti interministeriali 31 agosto 2017 e 22 novembre 2019, secondo criteri di

priorità basati sul disvalore del reato e sul rapporto con la vittima, se deceduta, in modo che siano sempre preferiti i figli.

Sono altresì normate le ipotesi di decadenza dalla provvisoria, da cui ha impulso l'attivazione della procedura per la ripetizione di quanto erogato, tassativamente indicate dalle lett. a) e b) del comma 6 dell'interpolato art. 13-*bis*, correlate alla peculiare natura del beneficio, che ha carattere interinale e meramente deliberativo. Esse sono correlate a:

- la mancata richiesta di indennizzo nei termini previsti ovvero rigetto o declaratoria di inammissibilità della richiesta stessa (lett. a);
- il difetto delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo se, decorso il termine di due anni dalla concessione e con cadenza biennale per gli anni successivi, non venga prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla percezione di somme in connessione al reato (lett. b).

Redattore: Stefania Riccio

Il Vice Direttore
Angelo Caputo

Il Direttore
Maria Acierno